



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

820^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 24 ottobre 2012

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-35
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	37-60
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	61-77

I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>			
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
SUL PROCESSO VERBALE			
PRESIDENTE	Pag. 1, 2		
MURA (LNP)	1		
DE LILLO (PdL)	2		
Verifiche del numero legale	1		
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI			
PRESIDENTE	2		
SULL'ORDINE DEI LAVORI			
PRESIDENTE	2, 3		
PALMA (PdL)	2, 3		
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO			
.....	4		
SULL'ORDINE DEI LAVORI			
Ripresa della discussione:			
PRESIDENTE	4, 5		
D'AMBROSIO (PD)	4		
DISEGNI DI LEGGE			
Seguito della discussione:			
(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione			
(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa			
(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato			
<i>(Relazione orale):</i>			
BERSELLI (PdL), relatore	Pag. 5		
DELLA MONICA (PD), relatrice	6		
CARUSO (PdL)	7		
LI GOTTI (IdV)	7		
CALIENDO (PdL)	9, 16		
VITA (PD)	10		
D'AMBROSIO (PD)	11		
GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ...	11		
CASTELLI (LNP)	12		
CASSON (PD)	13		
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI			
PRESIDENTE	16		
DISEGNI DI LEGGE			
Ripresa della discussione dei disegni legge nn. 3491, 3492 e 3509:			
MALAN (PdL)	16		
VIMERCATI (PD)	17		
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	18, 21		
ZANDA (PD)	19		
PORETTI (PD)	21		
DELLA MONICA (PD), relatrice	22, 23		
CARUSO (PdL)	22		
BERSELLI (PdL), relatore	22		
SULL'ORDINE DEI LAVORI			
GASPARRI (PdL)	25		
FINOCCHIARO (PD)	25		
CASTELLI (LNP)	27		
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	28		
LI GOTTI (IdV)	29		
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	31		
VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI)	31		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI		INSINDACABILITÀ	
PRESIDENTE	Pag. 32	Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione	Pag. 61
SULL'ORDINE DEI LAVORI		DISEGNI DI LEGGE	
Ripresa della discussione:		Assegnazione	61
PRESIDENTE	32	GOVERNO	
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2012	33	Trasmissione di documenti	62
<i>ALLEGATO A</i>		AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS	
DISEGNO DI LEGGE N. 3491		Trasmissione di atti	63
Articolo 1 ed emendamenti	37	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1	58	Mozioni	63
<i>ALLEGATO B</i>		Interpellanze	65
CONGEDI E MISSIONI	61	Interrogazioni	70
		Interpellanze, ritiro	77

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,33.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(3492) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*

(3509) MALAN. – *Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato*
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale.

PALMA (*PdL*). Considerati i rilievi emersi nel corso della discussione e l'evidente incongruenza di alcune disposizioni sui reati di ingiuria e diffamazione, propone lo stralcio di tutte le norme che non si occupino della questione dell'omesso controllo del direttore per consentirne una più adeguata valutazione.

D'AMBROSIO (*PD*). La richiesta del passaggio dalla sede deliberante a quella referente era giustificata dalla necessità di meditare in modo approfondito su un testo che modifica norme risalenti al 1948 e

la cui discussione è stata collegata alla vicenda personale del direttore di un quotidiano nazionale. Tuttavia, poiché si sta procedendo in modo affrettato, a tal punto che non è stato ancora possibile esaminare gli emendamenti presentati, sarebbe opportuno un rinvio di una settimana della discussione.

PRESIDENTE. La Conferenza ha deciso all'unanimità la calendarizzazione del provvedimento e il fascicolo degli emendamenti è stato distribuito.

BERSELLI, *relatore*. Il testo licenziato dalla Commissione è il risultato della mediazione tra diverse sensibilità, trasversali agli schieramenti politici, ma può essere ulteriormente migliorato. Per questo motivo, su molti degli emendamenti presentati i relatori si rimetteranno alla volontà dell'Assemblea.

DELLA MONICA, *relatrice*. In Commissione non è stato possibile sciogliere i nodi emersi durante la discussione, né in sede deliberante né in sede referente, per cui ora spetterà all'Assemblea il compito di trovare una soluzione.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non intende replicare.

BONFRISCO, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Procede all'esame dell'articolo 1 (*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*).

LI GOTTI (*IdV*). Secondo una recentissima pronuncia della Cassazione, la definizione delle testate giornalistiche *on line* fornita dalla legge n. 62 del 2001 ha valore soltanto per la registrazione delle stesse ai fini della fruizione delle provvidenze economiche previste per l'editoria e non può essere utilizzata per estendere loro le norme riferite al giornale cartaceo, essendo prive di requisiti ritenuti essenziali dalla legge n. 47 del 1948 per la definizione del prodotto stampa. Con gli emendamenti presentati all'articolo 1, si chiede la soppressione del riferimento alle testate giornalistiche *on line*, in quanto, ad esempio, poiché spesso in esse non è prevista la figura del direttore, si attribuirebbe una responsabilità ad un soggetto indeterminato; peraltro, la prospettazione di una elevata sanzione pecuniaria comporterebbe la chiusura dei siti, data l'impossibilità di gestire migliaia di commenti sui *blog*, e ciò si tradurrebbe in una limitazione della libera circolazione delle idee.

CALIENDO (*PdL*). Ai giornali telematici deve poter essere applicata la norma sull'obbligo di rettifica, poiché ci sono gli elementi per individuare i responsabili, mentre si potrebbe escludere la parte sanzionatoria.

VITA (*PD*). Le realtà editoriali digitali non sono omologabili a quelle analogiche, come stabilito anche dalla Cassazione. Ciò non significa che la rete debba essere sottratta ad ogni regolazione, ma solo che ad essa va applicata una disciplina specifica. Già ora è possibile la rimozione dai *blog* dei *post* diffamatori oppure la rettifica o precisazione a seguito di una semplice richiesta. Con gli emendamenti presentati all'articolo 1 si chiede pertanto la soppressione del riferimento alle testate giornalistiche diffuse in via telematica.

D'AMBROSIO (*PD*). Gli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 1 sono volti ad escludere che il provvedimento intervenga in materia di quotidiani diffusi esclusivamente per via telematica. Su argomenti così complessi e delicati si legifera con frettezza e superficialità solo per risolvere una situazione personale.

GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Prescindendo dall'assenza di serenità nell'esame della materia, resa urgente solo per poter varare un provvedimento *ad hoc* in favore di una persona, l'emendamento 1.400 tenta di porre un elemento di equilibrio nella normativa sui siti Internet prevedendo che le testate *on line* tenute a pubblicare la rettifica siano iscritte al Registro degli operatori di comunicazione.

CASTELLI (*LNP*). Stante l'importanza di garantire che la rettifica sia pubblicata negli stessi termini e con la stessa evidenza data all'articolo diffamatorio, è opportuno, al fine di impedire ai direttori delle testate di agire in modo discrezionale, sopprimere il riferimento alla suscettibilità di incriminazione penale del contenuto delle rettifiche, come suggerisce l'emendamento 1.202.

CASSON (*PD*). Gli emendamenti 1.506, 1.508 e 1.515 intervengono in materia di rettifica affinché questa non sia palesemente falsa o eccessiva rispetto all'atto diffamatorio. Per tale motivo è opportuno mantenere la precisazione che le dichiarazioni non possano avere contenuto suscettibile di incriminazione penale. Gli emendamenti 1.521 e 1.522 intervengono con modifiche al codice di procedura penale ed al codice di procedura civile al fine di limitare il ricorso alle liti temerarie, spesso accompagnate da richieste di risarcimenti sproporzionati, dall'intento chiaramente intimidatorio volto a comprimere la libertà di stampa. L'emendamento 1.529 intende ridurre l'ammontare massimo della pena pecuniaria per il reato di diffamazione da 100.000 a 50.000 euro. L'emendamento 1.532 propone una rimodulazione della pena accessoria della interdizione

dalla professione di giornalista considerata eccessiva se applicata peraltro dalla prima sentenza di condanna.

CALIENDO (*PdL*). L'emendamento 1.207, eliminando dalla disposizione in materia di pubblicazione di rettifiche lo specifico riferimento alle testate giornalistiche, introduce un riferimento generico ai prodotti editoriali diffusi per via telematica. In ordine alle liti temerarie, contesta gli emendamenti presentati dal senatore Casson precisando che la colpa del querelante deve essere accertata sia nel rito civile che nel rito penale e la valutazione del danno non può essere predeterminata, ma va riferita al caso concreto.

MALAN (*PdL*). Gli emendamenti a sua firma sono tutti animati dalla volontà di agire a tutela della verità. È necessario garantire sia la dignità e la onorabilità dei singoli individui e delle istituzioni colpiti dall'atto diffamatorio sia il lavoro onesto dei tanti giornalisti che con le proprie inchieste operano per l'emersione di scomode verità. Nel caso in cui l'atto diffamatorio attribuisca alla persona offesa fatti che costituiscono reato ma alla fine del giudizio il responsabile dell'atto risulti assolto, è opportuno prevedere comunque l'obbligo di smentita e di rettifica. Sarebbe altresì opportuno che la mancata pubblicazione della rettifica sia in ogni caso colpita da una sanzione correlata alle disponibilità economiche della testata: per questo si individua come parametro il costo di un'inserzione pubblicitaria di dimensioni equivalenti alla notizia diffamatoria.

VIMERCATI (*PD*). L'emendamento 1.512 sopprime l'obbligo di rettifica su due quotidiani a tiratura nazionale di rettifiche di affermazioni contenute in libri, non solo quando siano contrarie a verità ma addirittura quando riportino pensieri ritenuti lesivi della reputazione. L'emendamento 1.519 intende invece eliminare la previsione della restituzione allo Stato della quota di finanziamento pubblico corrispondente all'ammontare della multa applicata alla testata. Tale pena accessoria rappresenta infatti una doppia sanzione che risulta del tutto irragionevole se applicata prescindendo dalla recidiva.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Pur ritenendo opportuno un ripensamento del testo in Commissione, gli emendamenti presentati tentano di apportare alcune correzioni. L'emendamento 1.401 interviene in materia di rettifica di notizia pubblicata sull'archivio digitale di un organo di stampa che deve essere di immediata lettura e consultazione da parte dell'utente. L'emendamento 1.450, contemplando quale pena alternativa l'affidamento del condannato a lavori di pubblica utilità, presenta un giusto temperamento tra la pena detentiva, ritenuta eccessiva per il reato di diffamazione, e l'ammontare massimo della pena pecuniaria che è eccessivo e rischia di incidere sulla libertà di stampa.

ZANDA (*PD*). L'urgenza imposta al legislatore per risolvere il caso personale di un condannato in via definitiva ha condotto alla stesura in Commissione di un testo inadeguato alla complessità della materia, che gli emendamenti presentati in Aula, in larga parte ragionevoli, rischiano di stravolgere. L'emendamento 1.536 elimina l'aggravante dell'aumento della pena qualora il fatto sia commesso con il concorso del direttore o del vice direttore, quindi dal redattore, concorso che rappresenta un normale metodo di lavoro in una testata giornalistica. L'emendamento 1.539 intende invece sopprimere la previsione della trasmissione da parte del giudice al competente ordine professionale della richiesta di rinvio a giudizio, disposizione da considerarsi ultronea dal momento che gli statuti degli ordini professionali già prevedono le misure da assumere a seguito di sentenza di condanna.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento dichiara improponibili per estraneità alla materia trattata dal provvedimento gli emendamenti 1.0.500, 1.0.501 e 3.0.400.

PORETTI (*PD*). La decisione appare singolare, poiché emendamenti sull'Ordine dei giornalisti sono stati proposti in Commissione senza rilievi da parte della Presidenza. Del resto il caso Sallusti dimostra l'inutilità di tale Ordine, se non come strumento di difesa di interessi corporativi. Si asterrà in tutte le votazioni per ragioni di metodo, visto che si sta costringendo l'Assemblea a votare un testo che tutti criticano.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Non comprende le ragioni della declaratoria di improponibilità dell'emendamento 3.0.400 che impone il rispetto della presunzione di innocenza nelle modalità di diffusione delle notizie.

DELLA MONICA, *relatrice*. Chiede spiegazioni sulla *ratio* dell'emendamento 1.200.

CARUSO (*PdL*). Si tratta di una modifica tendente ad armonizzare il testo.

BERSELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.200, 1.516, 1.517, e 1.221. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 1.520 dei relatori. Si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 1.201, 1.501, 1.502, 1.503, 1.504, 1.207, 1.510, 1.511, 1.217, 1.518, 1.220, 1.519, 1.223, 1.224, 1.528, 1.529, 1.226, 1.227, 1.530, 1.531, 1.532, 1.229 (con una riformulazione), 1.231, 1.533, 1.534, 1.233, 1.535, 1.234, 1.235, 1.536, 1.537, 1.236, 1.237 e 1.538. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

DELLA MONICA, *relatrice*. Per quanto riguarda gli emendamenti sulle testate giornalistiche *on line*, i relatori si sono rimessi all'Assemblea per la diversità di opinioni che si è manifestata, ma in Commissione si erano espressi in senso favorevole all'accoglimento dell'emendamento del senatore Vita che esclude le testate giornalistiche *on line* che non abbiano anche un riferimento cartaceo. I relatori sono anche orientati a non stravolgere senza adeguata ponderazione l'impianto della legge n. 47 del 1948 sul tema della rettifica. I relatori sono consapevoli della concitazione che caratterizza la discussione e tentano di trovare soluzioni, che talvolta rischiano di non essere adeguate. L'Assemblea, del resto, è libera di votare in senso difforme dal parere dei relatori.

GASPARRI (*PdL*). Il Senato sta discutendo questioni che si trascinano da anni, il che giustifica la diversità di opinioni. Affinché gli sforzi compiuti in Commissione non siano vanificati, propone una breve sospensione dei lavori per verificare la possibilità di convergenze sulle materie più controverse.

FINOCCHIARO (*PD*). La richiesta del senatore Gasparri è ragionevole ma forse è destinata a non avere successo per ragioni obiettive. Partita da argomenti ben precisi (l'eventuale soppressione della sanzione detentiva per il reato di diffamazione e della responsabilità oggettiva dei direttori delle testate) la discussione si è ampliata ad argomenti strettamente correlati e molto significativi. Occorre evitare l'approvazione di un mostro giuridico che tenti di trovare soluzioni confuse e imprecise alla necessità di contemperare due diritti costituzionali, il rispetto della persona e la libertà di stampa. Per questo appare più opportuno un rinvio in Commissione per fissare i punti sui quali si è manifestata una positiva trasversalità e giungere alla stesura di un testo largamente condiviso.

CASTELLI (*LNP*). Invita l'attuale strana maggioranza parlamentare, che tende a sfaldarsi quando un provvedimento giunge in Assemblea, a trovare un accordo, ma teme che una sospensione di trenta minuti sia insufficiente. Vi è il fondato sospetto che il caso Sallusti sia stato creato ad arte per costringere il Parlamento a legiferare rapidamente su una materia complessa. Rivolge un appello al Capo dello Stato perché liberi il Parlamento dal ricatto dell'emergenza e conceda la grazia al direttore de «il Giornale».

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Apprezza le proposte dei Capi-gruppo del PdL e del PD. La complessità dell'esame degli emendamenti dimostra che si è sbagliata procedura. Una sospensione breve non basterà per trovare soluzioni a questioni complesse, quindi è più convincente la proposta di rinvio in Commissione.

Presidenza della vice presidente BONINO

LI GOTTI (*IdV*). L'Assemblea concorda sulla necessità di sostituire, per i reati di diffamazione e ingiuria a mezzo stampa, la pena detentiva con la sanzione pecuniaria. Per evitare di legiferare in fretta e di commettere errori su una materia complicata, propone di approvare una mozione che impegna il Governo ad avviare l'istruttoria per concedere la grazia al direttore Sallusti e consentire al Parlamento di legiferare senza pressioni esterne e di procedere agli opportuni approfondimenti.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). I problemi posti dalla discussione non dipendono dalla maggioranza ma dalla delicatezza della materia. Per evitare di commettere errori su problemi in discussione da oltre sessant'anni e trovare soluzioni a questioni evidenziate in modo trasversale una sospensione di trenta minuti appare insufficiente.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Occorre non solo dare una risposta alla vicenda del direttore Sallusti, ma anche modificare nell'interesse generale la norma che prevede la pena detentiva per il reato di diffamazione. A livello politico e nei rapporti tra le Istituzioni, è possibile trovare una sintesi delle due esigenze.

PRESIDENTE. Accoglie la proposta del senatore Gasparri di sospendere la seduta, auspicando che si raggiunga un'intesa sul prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

La seduta, sospesa alle ore 18,46 e successivamente alle ore 19,21, è ripresa alle ore 19,45.

PRESIDENTE. Poiché le consultazioni tra i Gruppi sono ancora in corso, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 25 ottobre.

La seduta termina alle ore 19,46.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell'Assemblea, rappresentanze di studenti presenti nelle tribune.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

DE LILLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LILLO (*PdL*). Signora Presidente, vorrei segnalare che il dispositivo di voto non ha funzionato e non ho potuto far rilevare la mia presenza mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti del Liceo classico «Leoniano» di Anagni, in provincia di Frosinone, ai quali diamo il benvenuto. (*Applausi*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, i relatori sui disegni di legge in materia di diffamazione hanno fatto pervenire alla Presidenza la richiesta di sospensione della seduta per venti minuti, al fine di valutare gli emendamenti presentati.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signora Presidente, ho ascoltato con grande attenzione tutta la discussione generale che si è svolta questa mattina.

L'impressione che ho tratto dagli interventi dei vari colleghi è che la legge, che di qui a poco ci apprestiamo a votare, non incontra il gradimento assoluto, quanto meno di coloro – lo ripeto – che sono intervenuti. In particolare, più di un collega ha fatto riferimento, sull'onda di un avvenimento, all'esigenza di risolvere un problema. Peraltro, su questo punto specifico vi era ampia condivisione da parte dei soggetti intervenuti.

Non vi è – a mio avviso – dubbio, nella visione più moderna che ciascuno di noi deve avere della legislazione, che un omesso controllo da parte del direttore, all'epoca punito in un determinato modo secondo la legge del 1948, non possa trovare analoga punizione adesso essendo i

giornali non più composti da 2, 3 o 4 pagine, bensì da 50 ed oltre. Oggettivamente la possibilità di controllo da parte del direttore è molto diminuita rispetto a quella dei tempi precedenti rispetto ad altro tipo di giornale.

PRESIDENTE. Senatore Palma, mi scusi se la interrompo, ma le devo chiedere su che cosa sta intervenendo.

PALMA (*PdL*). Sull'ordine dei lavori, signora Presidente.

PRESIDENTE. Formuli la richiesta.

PALMA (*PdL*). La formulo, ma vorrei prima motivarla, altrimenti risulta difficile.

Signora Presidente, signori senatori, se per un verso vi è la necessità di risolvere questo specifico problema, per altro verso ci troviamo di fronte ad una normativa che tende a disciplinare l'intero comparto dei reati di ingiuria e diffamazione, con particolare riferimento ai reati di diffamazione a mezzo stampa. E a me pare, signora Presidente, che la normativa che non riguarda il comportamento di omesso controllo da parte del direttore, secondo i discorsi svolti oggi in discussione generale, presti il fianco a molteplici critiche. Faccio un esempio, e concludo rapidamente.

Mi chiedo come sia possibile, sul piano dei principi, che un reato – penso all'articolo 595, terzo comma, del codice penale, così come modificato dai relatori – preveda nel minimo una pena assolutamente identica rispetto ad altre ipotesi di reato aggravate rispetto a quella di partenza, con ciò violando chiaramente il principio di ragionevolezza.

Mi chiedo se davvero la parte offesa di un reato di diffamazione per attribuzione di un fatto determinato falso alla fine debba avere nella sostanza ristoro di lì a molti anni solo attraverso un risarcimento civile.

Da tutto questo scaturisce la richiesta di intervenire sull'ordine dei lavori, signora Presidente.

Mi chiedo se non sia il caso di stralciare tutta la parte della normativa diversa da quella specifica sull'omesso controllo da parte del direttore e procedere a una più meditata riflessione in ordine alla restante parte della normativa. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Senatore Palma, la formalizzi, questa richiesta.

I relatori avevano fatto una richiesta di sospensione. Suppongo non serva più, e quindi possiamo proseguire.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,47).

Ripresa della discussione sull'ordine dei lavori

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, desidero intervenire anch'io sull'ordine dei lavori.

Per la verità, ci accingiamo a modificare una legge che risale al febbraio del 1948 e che è stata fatta dai nostri Padri costituenti: è da oltre 64 anni che questa legge non viene modificata. Per questa ragione, mi sono profondamente stupito che i due disegni di legge presentati per modificare l'articolo 13 di questa legge (che prevede la reclusione da uno a sei anni, oltre alla multa non inferiore a 100.000 lire, che corrispondono ora a 50 euro) fossero stati ammessi in sede deliberante. Ripeto: si interviene dopo 64 anni e dopo che, come ha fatto rilevare anche il collega Palma, la situazione dei giornali è cambiata. Non è però cambiata solo la situazione dei giornali, in quanto è intervenuto anche il *web*, Internet; vi sono addirittura dei quotidiani che vengono pubblicati esclusivamente sul *web*, così come una serie di *blog* su cui può scrivere chiunque. Quindi, tutta la situazione relativa alla diffamazione a mezzo stampa e attraverso i mezzi di informazione è una cosa molto seria.

Che un intervento di questo tipo venisse affidato alla decisione di 24 persone (quanti siamo nella Commissione giustizia) mi sembrava una cosa mostruosa. Dopo 64 anni si modificava una legge dicendo che il reato doveva essere punito, non più con la reclusione, ma solo con la multa, o – addirittura – depenalizzato. Tutto questo, dopo che erano trascorsi 64 anni, si affidava esclusivamente a 24 persone. Mi sono ribellato a questa cosa, perché non si trattava di dire (come peraltro è stato detto): salviamo il «soldato Sallusti». Ricordo, infatti, che questa cosa è stata affermata chiaramente: è stata affermata talmente chiaramente che è stata addirittura inserita nella relazione al disegno di legge. Mi rifiuto e mi rifiutavo di fare una legge *ad personam* in 24 persone. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Serra*). Questo era assolutamente assurdo.

Per questa ragione, per prima cosa ho chiesto ai colleghi di trasferire i disegni di legge in sede referente. La prima volta non ci sono riuscito

perché non eravamo in 5; finalmente, la seconda volta siamo riusciti a portarli in sede referente. Ma che cosa accade? Vengono approfonditi i temi per cui io chiedevo che venissero discussi in sede referente? Nient'altro: abbiamo continuato a fare come se fossimo in sede deliberante e abbiamo portato un disegno di legge direttamente in Aula, ma – guarda caso – abbiamo cominciato la discussione senza neanche vedere gli emendamenti. Per questa ragione, non ho partecipato alla discussione generale: mi rifiuto di partecipare a una discussione generale in Parlamento senza vedere quali sono gli emendamenti.

Adesso, veniamo nel pomeriggio per votare gli emendamenti e ci vengono dati venti minuti di tempo per vederli. Non so neanche quanti sono. Mi domando: il Governo, che è qui presente, e noi tutti siamo nelle condizioni di sapere cosa dice ciascun emendamento e di collegarlo alla legge che vogliamo modificare, in modo da dare un voto consapevole su quello che stiamo esaminando? Io dico di no.

Allora, la mia mozione d'ordine è che venga rinviato, non dico a domani, ma addirittura di una settimana, l'esame di questo disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e del senatore Tedesco).*

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, questa decisione era stata presa all'unanimità nella Conferenza dei Capigruppo. Gli emendamenti sono stati ora distribuiti e, nel corso dell'illustrazione, l'Aula sarà messa a conoscenza del loro contenuto.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato
(Relazione orale) (ore 16,52)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berselli.

BERSELLI, *relatore*. Onorevole Presidente, chiedo scusa, anche a nome della correlatrice, senatrice Della Monica, e del rappresentante del Governo, sottosegretario Gullo; abbiamo ricevuto in ritardo il fascicolo degli emendamenti, li abbiamo dovuti esaminare e valutare e abbiamo do-

vuto esprimere i nostri pareri in via preventiva. Per questa ragione abbiamo dovuto ritardare per qualche minuto.

Abbiamo apprezzato il dibattito che si è svolto questa mattina e all'inizio del pomeriggio, in cui si è potuto constatare come su alcune questioni ci siano delle valutazioni e delle sensibilità diverse, che attraversano peraltro i Gruppi parlamentari. Su questa materia non abbiamo assistito, in Commissione prima e in Aula poi, ad una divisione tra Gruppi politici, ma a diverse valutazioni e diverse proposte che provenivano e provengono dall'interno dei medesimi Gruppi.

Avevamo cercato con la senatrice Della Monica di trovare in Commissione un punto d'incontro e di mediazione per risolvere con le maggioranze più vaste i vari problemi e abbiamo licenziato per l'Aula un testo che – ripeto – ci sembra il migliore possibile date le condizioni di partenza.

Poiché non era allora un testo blindato, non è parimenti blindato in Aula. Su alcune questioni, su cui noi abbiamo registrato delle posizioni legittimamente diverse, ma parimenti meritevoli di un'attenta riflessione, anticipo che sia io che la correlatrice, senatrice Della Monica ci rimetteremo alle decisioni dell'Aula, che è sovrana. Non imporremo determinate soluzioni preconcrete perché abbiamo rispetto per questo ramo del Parlamento e per il Parlamento in genere. Abbiamo compreso, allo stesso tempo, come da parte dei vari presentatori ci fossero delle ragioni obiettive che le avevano determinate.

Ringraziamo ancora i senatori per il contributo che ci hanno dato e per quello che daranno per l'approvazione rapida di questo disegno di legge, che è stato ampiamente discusso ed esaminato, prima presso la Commissione giustizia e poi in Aula.

Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al sottosegretario Gullo per la presenza continua che ha garantito nel corso dei lavori della Commissione e anche in queste ore per cercare di concordare dei pareri conformi sui tanti emendamenti, che sono oltre 130, che sono stati presentati a quest'Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Della Monica.

DELLA MONICA, *relatrice*. Signora Presidente, voglio associarmi alle parole del presidente Berselli. Vorrei far presente che se noi non eravamo in Aula per la verifica del numero legale è perché in quel momento ci era stato recapitato il fascicolo ed eravamo chiusi, assieme al Sottosegretario, nella stanza del presidente Berselli ad esaminare gli emendamenti.

Anch'io voglio ringraziare tutti i colleghi intervenuti, dando atto che vi sono posizioni contrastanti su alcuni punti che non sono stati sciolti nell'ambito della Commissione giustizia e che noi abbiamo voluto portare all'attenzione dell'Aula, condividendo pienamente l'idea che si dovesse passare dalla sede deliberante alla sede referente.

Quindi, di fronte a posizioni di contrasto che tuttora persistono, concordo anch'io con la necessità di rimetterci all'Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo non intende replicare.

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BONFRISCO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, il parere è di nulla osta, fatta eccezione per l'emendamento 1.0.500, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3491, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO (*PdL*). Signora Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti che ho presentato, sia all'articolo 1 che ai successivi articoli.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, illustro gli emendamenti presentati all'articolo 1, in particolare quelli che si riferiscono all'estensione alle testate giornalistiche diffuse in via telematica della normativa che stiamo esaminando. Faccio presente che la definizione delle testate giornalistiche *on line* è contenuta nella legge n. 62 del 2001, ove all'articolo 1, comma 1, si dice: «Per »prodotto editoriale«, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico (...)».

Il comma 3 dell'articolo 1 recita: «Al prodotto editoriale» – definito appunto al comma 1 dell'articolo 1 – «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47» (la legge sulla stampa). «Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge (...)» (quella sulla stampa).

Noi abbiamo quindi l'individuazione del prodotto editoriale telematico ai fini ben specifici delle norme per i contributi concessi all'editoria,

e non oltre. La Corte suprema di cassazione sul punto è intervenuta con una recentissima sentenza, la n. 1310 del 10 maggio 2012, depositata il 13 giugno 2012 (prego i colleghi di fare attenzione perché questo è un punto delicatissimo), stabilendo che: «Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito all'articolo 1 della legge n. 47 del 1948 ed ossia: a) un'attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività».

Ancora: «La normativa di cui alla legge 7 marzo 2001 n. 62 (...)» – quella che individua le testate giornalistiche *on line* e che vi ho letto poc'anzi – «ha introdotto la registrazione dei giornali *on line* soltanto» – sottolineo: soltanto – «per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria».

Inoltre: «detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione, di cui all'articolo 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizi intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62».

Prosegue: «L'estensione dell'obbligo di registrazione costituisce (...) interpretazione analogica in "*malam partem*", non consentita ai sensi dell'articolo 25, comma secondo, della Costituzione».

La fattispecie di cui si occupava la Corte di cassazione era quella di un giornale diffuso per via telematica che non aveva adempiuto agli obblighi di registrazione. La Corte di cassazione ha detto che non è tenuto all'obbligo di registrazione. Noi stiamo inserendo questa normativa, invece, per le testate giornalistiche telematiche che non hanno ancora avuto una loro definizione perché l'unica definizione è quella della legge del 2001 che ritiene che questa normativa, la legge sulla stampa, si applichi solo ai fini del contributo per l'editoria e non per altro.

È una materia così delicata che non si può inserire la medesima disciplina del giornale in formato cartaceo per il giornale diffuso telematicamente, senza riuscire ad individuare i caratteri di differenziazione, ma utilizzando una normativa che serve ad altri scopi e che la Corte di cassazione dice che non si può estendere al di là dello scopo previsto dalla legge in quanto si tratterebbe di interpretazione *in malam partem* non consentita dall'articolo 25 della Costituzione. È un avvertimento che ci viene dal giudice di legittimità e dalla lettura delle norme.

Il giornale telematico è interattivo, nel senso che poi si scaricano sui *blog* o sulle testate telematiche commenti, anche diffamatori, di migliaia di altre persone. Non si può prevedere per esso la medesima disciplina che vige per il giornale cartaceo, dove il prodotto giornalistico è filtrato da un direttore responsabile, cosa che invece può non avvenire nel giornale telematico, perché la legge non lo prevede.

Non si può prevedere la medesima disciplina in vigore per il giornale in formato cartaceo, per i siti informatici, i giornali telematici, che non

hanno un direttore, perché non è previsto dalla legge, per cui dovrebbe applicarsi la sanzione che può arrivare sino a 200.000 euro, si dovrebbe obbligare qualcuno a fare qualcosa, un qualcuno che non esiste, e non è previsto dalla legge, che deve rispondere delle eventuali diffamazione che vengono digitate sul sito telematico ad opera di migliaia di altre persone. Non è la medesima cosa.

È una materia così delicata che non si possono assemblare le due fattispecie. Noi possiamo affrontare il tema della disciplina giuridica delle testate giornalistiche telematiche, ma dobbiamo farlo attraverso uno studio approfondito, perché così mettendo insieme due prodotti totalmente diversi noi determiniamo un onere, a carico di un soggetto non indefinito, ma comunque la testata, aggredibile con sanzioni pesantissime, frutto dell'iniziativa di migliaia di altre persone. Come farebbe il direttore o comunque il responsabile a controllare tutto ciò che viene scritto, andando a ritroso nel tempo in migliaia e migliaia di messaggi, e prevedere di pubblicare la rettifica ad un messaggio che dovrebbe ricercare in questa sua memoria infinita? Ma come farebbe?

Bisogna regolamentare la materia, ma non in questo modo. In questo modo, infatti, abbiamo soltanto fatto un'estensione della normativa esistente alle testate telematiche, immaginando che già esista un direttore responsabile non previsto dalla legge e prevedendo sanzioni.

Nel momento in cui il responsabile di una testata telematica dovesse rispondere a tutte le diffamazioni che dovessero essere scaricate sul sito ad opera di terzi, la sua attività sarebbe paralizzata. Sarebbe impossibile dare risposte concrete e ossequiose della legge e ciò significherebbe, di conseguenza, una preclusione all'attività, che deve essere, sì, disciplinata, ma non attraverso sanzioni che comporterebbero la chiusura dei siti. Dinanzi alla impossibilità di gestire un sito interattivo, si sarebbe costretti alla chiusura, e ciò costituirebbe una limitazione alla libertà di circolazione delle opinioni e delle idee.

Ecco perché noi, con i nostri emendamenti, chiediamo che sia espunto qualsiasi riferimento alle testate giornalistiche diffuse per via telematica. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

CALIENDO (*PdL*). Signora Presidente, il senatore Li Gotti – che vorrei mi ascoltasse – ha posto una questione corretta sotto il profilo del decreto legislativo n. 196 del 2003, che riguarda la registrazione. Certamente pone un problema che dovremo risolvere in merito all'articolo 9.

L'articolo 8 della legge sulla stampa, invece, riguarda solo l'obbligo di rettifica per i giornali telematici, che hanno, indipendentemente dalla registrazione, l'obbligo di rispettare l'articolo 2 della legge sulla stampa, che impone di indicare il luogo e la data di pubblicazione, il nome e il domicilio dello stampatore, il nome del proprietario, del direttore e del vice direttore responsabile.

Tutto il discorso del senatore Li Gotti assume un diverso rilievo. Sull'articolo 1 non mi trova d'accordo, perché si tratta solo dell'obbligo di rettifica, ed esistono giornali che hanno un direttore responsabile ben iden-

tificato e tutte le altre caratteristiche; un altro discorso si può fare in merito all'osservazione sollevata sulla sentenza di condanna, perché probabilmente dobbiamo tenere fuori i reati a mezzo stampa. Ma non vedo perché non sia possibile confermare l'obbligo di rettifica, visto che abbiamo tutti gli elementi per poter individuare i responsabili.

VITA (PD). Signora Presidente, illustro alcuni emendamenti. Il primo nell'ordine è l'emendamento 1.500, ma ce ne sono altri omologhi.

Mi ricollego al tema descritto con attenzione dal collega Li Gotti, su cui è intervenuto anche il senatore Caliendo. Questo è uno dei punti cardine del provvedimento che qui si sta discutendo, quindi ritengo che meriti qualche approfondimento.

Non possiamo omologare la Rete, nelle sue varie espressioni, alla tradizione che ha definito il prodotto editoriale nella nostra normativa, sostanzialmente riprendendo la storia dei prodotti analogici, ossia la stampa e, in seguito, i mezzi radiotelevisivi, introdotti in una stagione in cui l'era digitale ancora non era immaginata. Sull'argomento vi è anche una notevole giurisprudenza. Da ultimo, vi è la sentenza della Corte di cassazione n. 23230 del 10 maggio 2012, riportata tra i materiali prodotti dalla Commissione, nella quale i giudici, dopo sei anni di processo proprio su una questione inerente alla Rete, dicono chiaramente che le norme penali contenute nella legge n. 47 del 1948 non sono applicabili all'*on line*. Vi è anche uno stralcio a disposizione, credo, di tutti noi. Perché non sono applicabili?

Questo punto va chiarito una volta per tutte, perché ho sentito diversi interventi di colleghe e colleghi che hanno fatto riferimento a tale aspetto. Il motivo non è perché la Rete non debba essere sottoposta alla normativa: non esistono luoghi estranei alla normativa, tant'è vero che vi è una casistica molto frequente, per chi abbia attenzione a questi argomenti. Molte volte, per esempio, è successo che venga chiesta e ottenuta la rimozione di un *post* su un argomento ritenuto contrario al vero o persino diffamatorio. Basta, tante volte, una lettera dell'avvocato su carta intestata per farlo rimuovere dal *blogger*, che vuole evitare di essere messo in una condizione processuale difficile. Spesso i *blogger* sono persone di modesto reddito, sennò forse farebbero altro.

La precisazione, se non vogliamo chiamarla rettifica per non riprendere un termine di un'altra storia, è già prevista e accade normalmente persino senza obblighi di legge. Basti guardare la Rete: se si scrive una cosa che non va bene, si chiede di scrivere la rettifica. Si fa così in Rete: si scrive che non è vero e si corregge quel dato. Su Wikipedia spesso è successo che qualcuno di noi ha corretto autonomamente un dato sbagliato, vi è una procedura per farlo. Poi si può anche agire in sede civile e penale contro l'eventuale diffamazione: valgono le norme del nostro codice per violazione della *privacy* o per ingiusta pubblicazione.

Insomma, vi sono già numerose opportunità. Quello che non si può fare e non si deve fare, ad avviso di tanti di noi, è l'equivalenza pura e

semplice tra la normativa che attiene a un'altra cultura (quella analogica) e la normativa *in fieri*, che attiene al mondo digitale. Da ultimo, non più tardi di sabato scorso, nell'ambito dell'*Internet Governance Forum* italiano a Torino, il vice responsabile dell'UNESCO che si occupa di queste materie ammoniva un po' tutti a non ripercorrere la storia della cultura analogica quanto a normativa nell'era digitale. Dal 6 al 9 novembre vi è l'*Internet Governance Forum* mondiale a Baku che, tra le altre questioni, discuterà anche di questo aspetto. È un problema che tanti Stati si stanno accuratamente ponendo. Per fare un esempio, anche nel dibattito dei due candidati alla Presidenza degli Stati Uniti, il tema è presente, e anche lì non è stato risolto in modo definitivo. C'è, insomma, una grande discussione pubblica su come argomentare in modo nuovo la regolazione della Rete.

Il Parlamento – il Senato in questo caso – farebbe un grave torto a un dibattito internazionale in corso se, con una forzatura veramente sbagliata (non uso termini grossi come censura, che si potrebbero anche usare), si operasse un'equiparazione tra mondi che sono contigui, ma assai differenti nel tempo, nello spazio e nella velocità. Tra le altre cose, la Rete non ha né un tempo né uno spazio identificabili, quindi sarebbe persino una grida manzoniana quella di andare a cercare – come verrà poi in un altro punto del testo – il motore di ricerca.

Ecco allora che questi emendamenti sono finalizzati a togliere queste dizioni «diffuse in via telematica», non per immaginare – che so – una terra di nessuno, ma per invitare il legislatore a pensare a normative specifiche. Abbiamo anche immaginato un'ipotesi concreta nell'emendamento 1.500. Si troverà una scrittura che immagina esattamente una soluzione a questo riguardo, però rispettosa dell'autonomia della Rete e della sua specificità.

Quindi, inviterei davvero a tenere conto, rappresentante del Governo e colleghi relatori, di questo punto, che non è un capriccio di un'eccentrica cultura marginale: è un punto della modernità. Faremmo veramente un errore macroscopico a non tener conto di questo aspetto molto significativo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'AMBROSIO (*PD*). Signora Presidente, tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 1 tendono proprio ad escludere che in questa sede vengano regolati i quotidiani diffusi esclusivamente in via elettronica; mi riporto quindi a quanto è stato detto sia dal senatore Li Gotti, sia dal senatore Vita. Non avrei altro da aggiungere su questo aspetto: proprio essendo una materia estremamente complessa, chiedevo tempo affinché questo provvedimento venisse esaminato seriamente e non così in fretta, solo perché c'è da salvare qualcuno.

GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, illustro l'emendamento 1.400.

Premetto che credo che le circostanze in cui approviamo questo disegno di legge oggi, per dirla francamente, non siano proprio quelle giuste,

perché non abbiamo avuto la serenità per affrontare un argomento del genere. La verità è che oggi l'Italia ha un nuovo martire e intorno a questo martire si creano disegni di legge *ad hoc* che devono essere approvati in tempi *record*: questo è il problema.

Ho presentato due emendamenti, uno dei quali all'articolo 1, quello che riguarda la risposta e le rettifiche. Il mio emendamento precisa che l'obbligo di rettifica imposto alle testate giornalistiche, comprese quelle *on line*, riguardi unicamente quelle registrate come tali, cioè iscritte al registro degli operatori di comunicazione, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249; deve essere cioè chiaro che la rettifica può essere imposta ad un organo d'informazione e non ad uno strumento, come qualunque sito *blog*, in cui si esercita pubblicamente la libertà di espressione e di pensiero. Ciò ovviamente non toglie che se in questi luoghi, alla stregua di qualunque luogo pubblico, si diffama qualcuno, si deve essere chiamati a rispondere della diffamazione.

In conclusione all'illustrazione dell'emendamento 1.400, rilevo che il testo approvato dalla Commissione è criticabile e non è stato raggiunto l'equilibrio che si sperava, in particolare proprio con riferimento alla disciplina Internet, che non sembra chiara ed equa: il testo è ambiguo e darà il diritto a rimuovere qualsiasi contenuto ritenuto offensivo dei propri dati personali. In nome della *privacy*, insomma, si rischia di soffocare la libertà di Internet. Il problema è che le multe hanno lo stesso importo a prescindere dal fatto che il sito sia o meno una testata giornalistica.

CASTELLI (*LNP*). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.202, riguardante l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948 che, almeno a nostro parere, è uno dei punti cardine di questo provvedimento.

Questo articolo introduce un principio di civiltà, e credo che chiunque si sia occupato di politica abbia vissuto quella che viene ritenuta dalla vittima colpita dal comportamento descritto una sorta di ingiustizia. Normalmente la notizia falsa – solitamente una qualche malefatta attribuita al politico di turno – è sparata in prima pagina sui giornali, per lasciare poi la rettifica, se va bene, nelle lettere al direttore, in caratteri microscopici, che nessuno riesce a vedere. Questo articolo pone dunque un principio che credo sia assolutamente civile: tu mi hai danneggiato con una certa evidenza e quindi sei tenuto, nel caso in cui appunto la notizia sia falsa, a pubblicare la mia smentita esattamente con la stessa evidenza. Mi pare che sia un tema di grandissima equità.

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8, secondo la formulazione proposta in questa novella, dovrebbe però terminare: «purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale». Chi lo stabilisce? Lo stabilisce a quel punto il direttore del giornale e quindi, di fatto, si offre – credo in buona fede – una scappatoia al direttore in malafede – non so voi, colleghi, ma io personalmente nel corso della mia ormai lunga carriera politica ne ho incontrati tanti –

che, aggrappandosi a questa scusa, non pubblica un bel niente. Potrei citare dei casi concreti che mi sono capitati, ma non sto qui a tediarvi.

Credo, oltretutto, che questa norma sia ultronea perché è chiaro che, nel momento in cui si pubblica una smentita che ha contenuti di rilevanza penale, che possono costituire a loro volta diffamazione nei confronti del giornale, insulti o oltraggio, si ricade nella fattispecie di questa legge e, quindi, sotto la mannaia delle misure che questa legge prevede. A quel punto, il giornale avrebbe dunque tutti gli strumenti per potersi rivalere contro chi, approfittando della norma, con una certa evidenza faccia dichiarazioni sul giornale che integrano ipotesi di diffamazione, oltraggio o insulto.

Noi della Lega Nord raccomandiamo che questo periodo del comma 1 venga dunque eliminato, perché in questo modo la norma è molto più chiara: non lascia libertà di interpretazione ai giornali stessi ed oltretutto – lo ripeto – non dà comunque una difesa all'autore della rettifica, perché è evidentemente tenuto ad esprimerla in termini corretti, non oltraggiosi e non falsi. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

CASSON (PD). Signora Presidente, ho presentato una serie di emendamenti, ma mi limiterò ad evidenziare soltanto quattro punti che ritengo fondamentali: il primo concerne la rettifica; il secondo, le querele e liti temerarie; il terzo, la limitazione della condanna alla pena pecuniaria ed infine, il quarto, l'istituto dell'interdizione del giornalista.

Per quanto riguarda il primo punto, sono d'accordo con la prima parte dell'intervento del senatore Castelli, quando dice che la norma concernente la rettifica è la norma cardine e davvero fondamentale dell'intera materia, perché bisogna dare la possibilità alla persona che si ritiene diffamata di chiedere una rettifica al giornale che ha pubblicato la notizia, secondo le indicazioni dell'articolo 8. Peraltro, bisogna anche considerare il fatto che, in talune situazioni, quando ci sono delle rettifiche, queste rettifiche possono contenere notizie palesemente false o possono essere eccessive rispetto al contenuto che si ritiene diffamatorio.

In questa ottica, ho presentato i tre emendamenti 1.506, 1.508 e 1.515 che, sostanzialmente, si rifanno al seguente concetto.

Con il primo emendamento, si vorrebbe recare modifiche alla parte finale del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, aggiungendo, dopo le parole: «purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», ulteriori precisazioni. Ritengo vada confermata questa impostazione perché non si può chiedere a un direttore di inserire un contenuto suscettibile di incriminazione penale, ma va anche precisato che, se vengono comunicate notizie palesemente false (ad esempio, quando viene negata l'esistenza di una sentenza di condanna per corruzione o per furto o per rapina, e ciò è palesemente falso), non si capisce perché quella rettifica, palesemente falsa, debba essere accettata. E quindi ciò va precisato, con la sottolineatura dell'avverbio «palesemente».

L'ultimo periodo dell'emendamento 1.506 imporrebbe una corrispondenza quantitativa rispetto alla parte ritenuta lesiva, proprio perché in certe situazioni si può trattare di poche righe diffamatorie mentre, in altri casi, può trattarsi di una campagna diffamatoria molto estesa, anche da un punto di vista quantitativo. Bisogna quindi mantenere una corrispondenza e un equilibrio tra la parte ritenuta lesiva e quelli che sono gli intenti di rettifica.

Il secondo gruppo di emendamenti che voglio presentare è relativo alle cosiddette liti temerarie. In particolare, mi riferisco agli emendamenti 1.521 e 1.522, che fanno riferimento proprio al fatto che in tante o, comunque, in determinate situazioni vengono sporte e presentate querele o vengono promosse azioni civili assolutamente fuori da ogni grazia di Dio (mi si perdoni il termine), palesemente infondate, chiaramente intimidatorie e, per di più, con la richiesta di risarcimenti, in una sede o nell'altra, milionari (per cifre pari a 5 o anche 10 milioni di euro). È chiaro l'intento intimidatorio, che, in qualche caso, potrebbe essere accolto con evidente limitazione della libertà di stampa. Allora, questi due emendamenti intenderebbero proporre un intervento sul codice di procedura penale e uno sul codice di procedura civile, proprio per limitare le cosiddette liti temerarie.

L'emendamento 1.521 si inserisce all'articolo 427 del codice di procedura penale e recita che «se risulta la temerarietà della querela», quindi nel momento in cui risultasse evidente che nel presentare la querela vi era una provocazione e un effetto intimidatorio, anche per l'alta somma richiesta, nel caso in cui venga pronunciata sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, appunto in presenza di temerarietà «su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante» che, quindi, forse si guarderebbe bene dal presentare richieste assurde plurimilionarie.

Il successivo emendamento 1.522 ha la stessa logica, ma si adatta alle norme del codice di procedura civile, lì dove fa riferimento agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile per i casi di malafede o di colpa grave. Quindi quando qualcuno, ancora una volta con intento provocatorio e intimidatorio, presenta richieste assurde al giudice civile, ancora una volta, in questo caso in sede civile, l'attore, cioè colui che propone la causa civile, dovrebbe essere condannato, «oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino a un decimo della somma richiesta dall'attore». Voglio soltanto aggiungere, per quanto riguarda la parte processualistica penale, anticipando la possibile obiezione che la situazione è già prevista, che, in effetti, l'impostazione dell'articolo 427 del codice di procedura penale si presenta in maniera adeguata rispetto, soprattutto, ai reati di natura colposa e, quindi, a reati di lieve entità che sono puniti a querela di parte (tanto è vero che l'articolo parla di colpa grave nel presentare la querela). È ovvio che, essendo un reato di

natura dolosa, la diffamazione non potrebbe rientrare in questa fattispecie; per questo ritengo che sia necessaria una norma *ad hoc* per queste situazioni.

Vorrei poi illustrare l'emendamento 1.529, che tende a ridurre l'ammontare della pena pecuniaria proprio per gli effetti che abbiamo visto e proprio perché, se la pena pecuniaria dovesse essere ridotta (come proponiamo e come propongono anche senatori di altri Gruppi) da 100.000 a 50.000 euro come sanzione penale, ripeto e sottolineo che potrebbe essere adeguata, anche perché a essa si dovrebbe aggiungere tutta la parte del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, che dovrebbe essere poi valutato dal giudice. Ritengo pertanto che un dimezzamento di questa pena possa essere adeguato.

L'ultimo punto che vorrei trattare (emendamento 1.532) fa riferimento alla parte concernente l'interdizione dalla professione o comunque dall'attività giornalistica, un tema molto delicato su cui si è battagliato fin dall'inizio anche all'interno della Commissione giustizia. Ricordo infatti che in prima battuta ci era stato sottoposto un testo, che era andato avanti anche per le prime stesure presentate dai relatori, il quale parlava di un'interdizione perpetua, nei casi di recidiva, dalla professione o dall'attività di giornalista. Devo dire che quando, fin dal primo momento, abbiamo presentato emendamenti più di buonsenso, volti cioè a limitare o escludere completamente questa interdizione perpetua al di fuori del sistema ordinario del codice penale, in prima battuta ci è stato risposto con un diniego; a un certo punto, si è arrivati al testo che vediamo in questo momento, con una progressione dell'interdizione fino a un massimo di tre anni. Devo peraltro dire che, rivedendo la norma, c'è un'impostazione che certamente non è corretta e adeguata dal punto di vista tecnico.

Faccio una breve premessa e poi mi fermo. Ricordo che il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 che verrebbe modificato fa riferimento ai giornalisti e non ai direttori di giornali, perché parla letteralmente della condanna per il delitto di cui al comma 1 dell'articolo 13, che riguarda la diffamazione a mezzo stampa del giornalista. Se c'è un concorso nel reato, viene punito anche il direttore o il vice direttore, ma autonomamente il direttore viene punito per omesso controllo ai sensi dell'articolo 57 del codice penale; pertanto, il citato comma 4 non viene rivolto al direttore, ma esclusivamente al giornalista. Detto questo, c'è una situazione non adeguata, perché nel comma 4 si vorrebbe irrogare la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o dall'attività giornalistica fin dalla prima condanna, e ciò pare francamente eccessivo: considero cioè veramente lesivo il voler arrivare all'interdizione fin dal primo momento, dalla prima condanna. Pertanto, l'emendamento 1.532 propone un adeguamento anche tecnico di questa norma, che ovviamente viene presentato, così come è, in via subordinata. C'è anche l'emendamento 1.531 del collega Vita che tende a sopprimere il comma 4 dell'articolo 13; ci sono varie proposte in questo senso, e questa è la rimodulazione che io propongo.

CALIENDO (*PdL*). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.207, che è una specificazione di quanto detto prima a proposito dell'osservazione fatta dal senatore Li Gotti. A mio avviso, con questa correzione che non fa riferimento a nessuna testata giornalistica, per quanto riguarda l'obbligo di rettifica non ci possono essere dubbi, tanto più che comunque si tratta di una disciplina non immodificabile e che con la nuova norma si va a introdurre l'obbligo di rettifica.

Signora Presidente, do per illustrati tutti gli altri emendamenti a firma del senatore Mugnai, di altri senatori e mia, mentre vorrei soffermarmi sulla questione appena sollevata dal senatore Casson, che vorrei mi ascoltasse, in relazione alla lite temeraria. Lei, senatore Casson, ha dato una lettura sbagliata dell'articolo 427 del codice di procedura penale, perché non è vero che si tratta di un reato colposo, ma si tratta di reati perseguibili a querela, indipendentemente dalla colpa. Nel 1 comma di quell'articolo si prescindeva dalla colpa del querelante e la Corte costituzionale è intervenuta due volte per affermare che la colpa va accertata. Anche al comma 3 si presuppone che vadano accertati i danni sia nella lite temeraria in civile, sia nella lite temeraria in penale.

Con il suo emendamento, lei dà per presupposto e predetermina quanto è il danno, indipendentemente dalla fattispecie concreta, il che è fuori dal sistema, in quanto il danno va accertato in concreto, in relazione alla singola situazione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto tecnico industriale statale «Enrico Mattei» di Isernia, ai quali diamo il benvenuto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509 (ore 17,38)

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, ho presentato alcuni emendamenti ispirati sostanzialmente all'idea di fondo che la verità debba poter essere detta: su questa sono legittime le polemiche, le valutazioni anche molto pesanti e forti, ma le persone devono essere tutelate contro la menzogna. Devono essere tutelate le persone e devono essere tutelate le istituzioni. Capisco che questo non è un concetto molto raffinato dal punto di vista giuridico, ma ritengo che sia alla base della convivenza civile. Se regna la menzogna, la società è distrutta, è distrutta la politica, è distrutta l'informazione.

Pertanto, dobbiamo, da un lato, agire a tutela dei giornalisti che dicono la verità, che fanno inchieste magari scomode e che si fanno dei nemici e dobbiamo altresì agire contro, ad esempio, i politici e gli amministratori che si comportano in modo disonesto e, di conseguenza, difendere

i giornalisti che questo denunciano; dall'altro lato, dobbiamo difendere coloro che si comportano in modo onesto cui vengono attribuiti fatti falsi, mezze verità che sono in realtà menzogne intere, cui vengono attribuiti addirittura fatti che costituiscono reato e che non di rado portano alla fine non soltanto all'assoluzione di coloro che hanno attribuito a queste persone dei fatti che costituiscono reato, ma comportano anche la condanna del diffamato a pagare le spese legali.

Questo è il fondamento dei miei emendamenti. Poiché c'è purtroppo questa realtà di persone che sono state assolte dopo aver attribuito dei fatti che costituiscono reato anche grave a dei soggetti che quindi sono stati diffamati, propongo, con l'emendamento 1.212, di specificare che il giudice accolga in ogni caso la richiesta di pubblicazione della smentita «quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme». Non dovrebbe essercene bisogno, ma se addirittura, dopo una serie di giudizi, viene assolto chi attribuisce ad altri fatti che costituiscono reato, credo ci sia bisogno di prevedere che, quando ciò avviene, deve essere disposta comunque la rettifica.

Mi complimento con i relatori (anche se non mi ascoltano) per aver tentato, per lo meno, di dare una certa effettività alle richieste di rettifica che oggi vengono, molto, ma molto spesso, disattese.

Ho anche proposto che la mancata pubblicazione della smentita venga colpita da una sanzione, come prevede il testo predisposto ed approvato in Commissione, ma che essa sia anche correlata anche alle possibilità economiche della testata. Infatti, non possiamo pensare che una pena sia efficace e giusta per una testata in cui una multa di 10.000 euro può comportare la chiusura, così come per una testata in cui 10.000 euro sono molto meno di quanto può ricavare in termini di aumento di introiti, di tiratura e di pubblicità grazie al pubblico che attira proprio per effetto di queste notizie false. Pertanto, con l'emendamento 1.215, chiedo che le pene siano commisurate, ad esempio, al costo di un'inserzione pubblicitaria delle dimensioni equivalenti a quelle della notizia diffamatoria (che – si intende – alla fine è ritenuta tale).

Si tratta – insomma – di concetti non molto raffinati, ma che sono fondamentali. Se non ci difendiamo dalla menzogna, tutto è inquinato. La vita civile è avvelenata, a cominciare dall'informazione e dalla vita politica. (*Applausi della senatrice Biondelli*).

VIMERCATI (PD). Signora Presidente, intendo illustrare due degli emendamenti a mia firma, che sono particolarmente legati a due norme che giudico irragionevoli.

L'emendamento 1.512 si riferisce al comma 6 dell'articolo 8, dove si parla delle rettifiche per la stampa non periodica: si parla – sostanzialmente – dei libri. Con tale emendamento si chiede che, a spese dell'autore del libro, vengano pubblicati su due quotidiani a tiratura nazionale rettifiche redatte dall'eventuale diffamato, ma – attenzione –, non solo per fatti palesemente contrari a verità, ma anche per pensieri o affermazioni che siano ritenuti lesivi. Mi sembra che sia particolarmente oneroso chiedere

una rettifica su due quotidiani a tiratura nazionale; inoltre, se vi è una diffamazione, può scattare tranquillamente l'articolo 595 del codice penale, che si occupa di diffamazione, senza quindi chiedere una rettifica alle norme dell'articolo 8. Mi sembra irragionevole chiedere anche questo, perché non stiamo parlando di un articolo di un giornale o di un periodico: stiamo parlando di un pensiero espresso in un libro. Per questa ragione, chiedo la soppressione del comma 6.

Altrettanto irragionevole mi sembra la disposizione in materia di pubblicazione obbligatoria di sentenze. Il comma 2 dell'articolo 9 è irragionevole per una semplice riflessione che tutti possiamo fare. Con questa disposizione, si chiede al giudice di imporre la restituzione del finanziamento pubblico che il giornale ha ottenuto, in misura pari agli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. Ciò vuol dire che, sostanzialmente, il responsabile paga due volte: prima paga la multa, la riparazione pecuniaria, il risarcimento del danno e, poi, di pari importo, deve restituire anche il finanziamento che ha ottenuto. Quindi, siamo di fronte ad una sorta di raddoppio della pena, senza arrivare alla recidiva. Già in prima istanza, siamo di fronte, in sostanza, ad un raddoppio della pena. Per questa ragione, con l'emendamento 1.519 si chiede che venga soppresso il comma 2.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, dopo aver ascoltato l'illustrazione svolta dai colleghi che mi hanno preceduto, condivido la loro tesi secondo cui probabilmente sarebbe stato meglio riflettere maggiormente e riesaminare i provvedimenti al nostro esame in Commissione. Se qualcuno volesse avanzare detta tesi, già da adesso annuncio che sono favorevole e avrò modo di spiegarne il motivo.

Uno degli emendamenti da me presentati è di sostanza e l'avevo già presentato in Commissione. Esso riguarda la questione del *web*, sulla quale continuo ad essere del parere che non bisogna intervenire con superficialità. Poiché l'emendamento 1.401 interviene in caso di «rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale», mi sembra si possa approvare. È abbastanza semplice. Se una notizia viene pubblicata nell'archivio digitale di un quotidiano o di un periodico accessibile al pubblico, il gestore dell'archivio – è tecnicamente fattibile in maniera abbastanza semplice – può predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità, a chi accede alla notizia originaria, l'esistenza dell'integrazione o dell'aggiornamento.

Signora Presidente, desidero segnalarle poi l'emendamento 3.0.401, di contenuto simile all'emendamento 1.522 dei colleghi Casson, Zanda, Vita e D'Ambrosio. Qualora si votasse l'emendamento presentato dai colleghi, difficilmente si procederà all'esame del mio, per cui invito gli uffici a valutare.

Ho presentato poi un altro emendamento di valenza politica, che riguarda il regime delle pene esistente nel nostro Paese. Anche questo è stato in un certo senso spacchettato, nel senso che l'emendamento 1.450, va letto in combinato disposto con l'emendamento 2.450, riguar-

dante le pene principali previste dal nostro codice. Si vuole cancellare la pena di morte e aggiungere il lavoro di pubblica utilità. Resto del parere che per alcuni reati il carcere rappresenta oggettivamente una esagerazione. Per i colleghi che sono da tempo favorevoli alla decarcerizzazione questo è un caso simbolo. Punire un reato di diffamazione, anche se reiterato, con il carcere è oggettivamente una esagerazione. Punirlo con eccessive pene di natura amministrativa o pecuniaria comporterebbe la limitazione alla libertà di stampa. Punire il diffamatore, magari reiterato, con lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità potrebbe essere semplice da inserire nel nostro codice e comprensibile per l'opinione pubblica. Al contrario, vi è difficoltà a comprendere quella che mi sembra una norma di buon senso.

Signora Presidente, ho presentato un altro emendamento che però nell'impaginazione del fascicolo, per la fretta imposta anche a chi abitualmente questo lavoro svolge in maniera perfetta, non riesco adesso a ritrovare. Avrò modo di parlarne in fase di dichiarazione di voto, come anche sugli altri emendamenti.

ZANDA (PD). Signora Presidente, illustro brevemente gli emendamenti 1.536 e 1.539. Ne approfitto anche per dire all'Assemblea che l'illustrazione che fin qui abbiamo ascoltato di emendamenti, tra l'altro, in gran parte molto ragionevoli, ci conferma la bizzarria dell'*iter* di questo provvedimento.

Un provvedimento su una materia delicatissima e molto complessa, alla quale qualsiasi legislatore, di qualsiasi democrazia del mondo, si sarebbe avvicinato con enorme cautela, è stato in prima battuta assegnato alla Commissione giustizia in sede deliberante. Questa decisione, in seguito, per iniziativa di alcuni senatori, è stata fortunatamente revocata e il provvedimento è stato di gran carriera esaminato dalla Commissione, assegnato all'Aula con la medesima velocità, e mi sembra avviato ad essere esaminato egualmente con questa velocità.

Il risultato è una serie di emendamenti, molto ragionevoli, che rischiano di modificare in parti consistenti – e io, personalmente, me lo auguro – il testo che è arrivato in Commissione, sempre che non prevalgano altre decisioni durante l'*iter* dei nostri lavori.

Questa mia impressione è confermata da quanto il provvedimento prevede su due questioni che molto sinteticamente ora illustrerò.

L'articolo 1, al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 7, prevede per esempio che «la pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone».

Questa norma è sbagliata in termini grossolanamente ordinamentali ed è anche fortemente sbagliata da un punto di vista tecnico.

È sbagliata in termini ordinamentali perché collega l'editore alla redazione della notizia. L'editore è totalmente estraneo, come tutti sappiamo, ai sensi del nostro ordinamento, alla gestione del giornale, respon-

sabilità totalmente in capo al direttore e la notizia è affidata esclusivamente al lavoro professionale della redazione. Pertanto già la norma è sbagliata sotto questo profilo.

La norma contiene poi un errore anche intrinseco che è collegato alla natura della professione giornalistica. Cosa significa immaginare un concorso del redattore che redige la notizia ed il suo direttore? Questa è la normale attività di qualsiasi redazione. Non esiste nessun articolo di nessun giornale, periodico o quotidiano, che non venga redatto attraverso un concorso del lavoro del redattore con quello del direttore e del vice direttore. È la normale quotidianità. Questa norma prevede di sanzionare l'ordinario metodo di lavoro delle redazioni.

Il secondo emendamento interviene sul comma 8, immediatamente successivo, che prevede due disposizioni. La prima dispone che «all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari». Come possiamo pensare che basti la richiesta di rinvio a giudizio, prima che cioè intervenga qualsiasi decisione del giudice, perché la documentazione venga trasmessa all'ordine professionale, senza che sia stata quindi in alcun modo assunta dall'autorità giudiziaria alcuna decisione?

La seconda parte del comma prevede che «il giudice dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

Questa è una disposizione che, se lo volessimo, potremmo mantenere, ma sapendo ovviamente che si tratta di una disposizione assolutamente ultronea, perché negli statuti degli ordini professionali è previsto ordinariamente quali misure devono essere assunte in ordine a situazioni per le quali sia intervenuta la sentenza di condanna.

Signora Presidente, lo ripeto: questi due esempi, oltre ad indicare due vizi gravi della legge, che verrebbero eliminati dai due emendamenti soppressivi da me presentati, indicano anche quali guai vengano causati alla legislazione e quale cattiva legislazione possa intervenire quando le procedure vengono forzate per ragioni di urgenza. Sottolineo però che tale urgenza, francamente, in questo caso non si può proprio dire che sia motivata, perché io dalla cronaca e dallo svolgimento dei fatti ho percepito che il dottor Sallusti l'arresto non lo tema, ma lo voglia (*Applausi dal Gruppo PD*), perché se non l'avesse voluto avrebbe avuto milioni di possibilità di evitarlo. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Onorevoli colleghi, dopo avere attentamente valutato gli emendamenti presentati, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, dichiara improponibili per estraneità alla materia trattata dal provvedimento in esame gli emendamenti 1.0.500 e 1.0.501, volti all'abrogazione della legge n. 69 del 1963, recante «Ordinamento della professione di giornalista», e l'emendamento 3.0.400 sulla presunzione di innocenza.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signora Presidente, rilevo come sia singolare questa decisione, visto che, fra l'altro, due emendamenti simili erano stati proposti in Commissione e ritenuti validi. Nell'illustrare gli emendamenti avrei rubato un po' di tempo, vista questa singolare situazione. In attesa di un miracolo che spazzi via questo provvedimento dai banchi parlamentari, e in mancanza di una bacchetta magica con cui avrei potuto risolvere con una magia questa situazione, vi avrei intrattenuto volentieri un paio di minuti per testimoniare come il caso Sallusti, il caso che ci fa discutere oggi, dimostri l'inutilità dell'Ordine dei giornalisti. Tale Ordine non è stato utile a vigilare sui propri iscritti (il direttore in questione) e sui non iscritti radiati (il firmatario dell'articolo). Resta quindi utile solo ed esclusivamente alla corporazione e a salvaguardare i propri interessi di casta (non solo quella politica, evidentemente, ma anche quella giornalistica).

Avremmo potuto parlare di Einaudi e di altro, ma evidentemente il dibattito di oggi serve ad altro. Colgo quindi l'occasione, non potendo illustrare gli emendamenti, e non volendo entrare nel merito degli emendamenti degli altri, che non ho avuto il tempo di leggere, avendo voluto seguire la discussione generale e l'illustrazione degli emendamenti da parte dei loro presentatori, per preannunciare che mi limiterò d'ora in poi ad astenermi su tutto ciò che verrà proposto, articoli ed emendamenti. Non sarà pertanto un'astensione di merito sui singoli emendamenti, ma su questo metodo che ci costringe a votare un provvedimento che vorremmo tutti quanti scomparisse da quest'Aula.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, ovviamente rispetto le decisioni della Presidenza, ma viene dichiarato improponibile un emendamento che, per capirci, consentirebbe, ad esempio, nel caso un giornale titolasse «Il mostro di Vattelapesca» prima ancora delle indagini e di una condanna, al presunto «mostro di Vattelapesca» di chiedere al giornale il giorno dopo una rettifica volta a specificare che si tratta del «presunto mostro di Vattelapesca».

Perché ciò dovrebbe essere al di fuori della discussione in corso? Rispetto le decisioni della Presidenza, ripeto, ma mi permetto di invitarla a rivedere questa decisione, magari facendo bocciare l'emendamento dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DELLA MONICA, *relatrice*. Signora Presidente, vorrei un chiarimento dal senatore Caruso, poiché abbiamo inserito negli emendamenti, poi approvati in Commissione, la rettifica «senza ulteriore commento». Se è una incompletezza nella formulazione, chiedo al senatore Caruso la cortesia di mostrare dove è saltata questa indicazione, che abbiamo cercato di inserire dovunque. Diversamente, lo inviteremmo a ritirare l'emendamento perché la formulazione è già completa.

CARUSO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*PdL*). Signora Presidente, ho analizzato il contenuto del comma 4 dell'articolo 8. Mi sembrava che fosse necessario armonizzarlo con il comma 1, ed inserire dopo le parole «il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente» le seguenti: «senza ulteriore commento». È solo una puntualizzazione estetica.

DELLA MONICA, *relatrice*. Esprimiamo pertanto parere favorevole sull'emendamento 1.200.

BERSELLI, *relatore*. Esprimiamo parere contrario sull'emendamento 1.500. Ci rimettiamo all'Assemblea sugli emendamenti 1.501, 1.502, 1.503 e 1.504, in quanto si tratta di problemi connessi alle risposte e rettifiche di scritti concernenti l'utilizzo della via telematica.

Sugli emendamenti 1.400, 1.505, 1.202 e 1.506 esprimiamo parere contrario. (*Brusì*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, devo richiamarvi nome per nome? Mi sembra eccessivo.

BERSELLI, *relatore*. Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.507, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.508 e 1.509.

Ci rimettiamo all'Aula sugli emendamenti 1.207, 1.510 e 1.511.

Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.208, 1.512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.209, 1.210 e 1.21.

Esprimiamo parere favorevole sull'emendamento 1.516.

Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.212 e 1.401.

Esprimiamo parere favorevole sull'emendamento 1.517.

Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.213, 1.214, 1.215 e 1.216.

Ci rimettiamo all'Aula sull'emendamento 1.217.

Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.218 e 1.219.

Ci rimettiamo all'Aula sui contributi all'editoria, contenuti negli emendamenti 1.518, 1.220 e 1.519.

Esprimiamo parere favorevole ovviamente sull'emendamento dei relatori 1.520 e sull'emendamento identico 1.221.

Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.521, 1.522, 1.523, 1.524, 1.525, 1.526, 1.527 e 1.222.

Per quanto riguarda le pene per la diffamazione, ci rimettiamo all'Aula sull'emendamento 1.223, con una precisazione. In Commissione chiedemmo al presentatore di un emendamento, il senatore Vita, di riformularlo, prevedendo come massimo di pena pecuniaria anziché 100.000 euro, l'importo di 50.000 euro. Questa riformulazione fu accolta, ma l'emendamento non passò in Commissione. Per coerenza, quindi, ci riconosciamo in questo emendamento, sia pure rimettendoci all'Aula.

Per le stesse ragioni, ci rimettiamo all'Aula, sugli identici emendamenti 1.224, 1.528 e 1.529.

Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.450 e 1.225.

Per quanto riguarda le aggravanti alle pene per la diffamazione, ci rimettiamo all'Aula sugli emendamenti 1.226 e 1.227.

Esprimiamo parere contrario sull'emendamento 1.228.

Per gli stessi motivi di prima, ci rimettiamo all'Aula sugli emendamenti 1.530, 1.531 e 1.532, che si riferiscono alle aggravanti.

Sull'emendamento 1.229 ci rimettiamo all'Aula. Chiediamo, però, al senatore Balboni una riformulazione dell'ultima riga: dopo la parola «giornalista» dovrebbero essere aggiunte, per coerenza, le seguenti: «o comunque dall'attività di giornalista». Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.230. L'emendamento 1.231 è identico all'emendamento del senatore Balboni e, quindi, ci rimettiamo all'Aula. Ci rimettiamo all'Aula anche per l'emendamento 1.533, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 1.232. Per quanto riguarda le diminuzioni delle aggravanti per le pene della diffamazione, ci rimettiamo all'Aula sugli emendamenti 1.534, 1.233, 1.535, 1.234 (che mi sembra identico a quello di prima), 1.235, 1.536, 1.537, 1.236 e 1.237. Per tutti questi ci rimettiamo all'Aula, così come ci rimettiamo all'Aula per l'emendamento 1.538. Ci esprimiamo in senso contrario sugli emendamenti 1.539, 1.238 e 1.600.

DELLA MONICA, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA, *relatrice*. Signora Presidente, ci premeva con il presidente Berselli di far rilevare un'altra cosa. Per quanto riguarda le testate giornalistiche *on line*, i relatori si erano espressi in senso favorevole all'accoglimento dell'emendamento del senatore Vita che prevedeva l'inserimento di un «anche», il che significava escludere le testate giornalistiche *on line* che non avessero anche un riferimento cartaceo.

Quindi, noi ci siamo rimessi all'Aula per la diversità di opinioni che ci sono, ma vorrei ricordare che in Commissione la linea dei relatori era stata questa. Lo dico per le difficoltà che – ci rendiamo conto e ci rendevamo conto, già in Commissione – esistono per poter disciplinare in uno stesso provvedimento anche testate *on line*, per le ragioni che ha esposto il senatore Vita e che in larga parte condividevamo, perché, se c'è una vo-

lontà di portare avanti un provvedimento, bisogna sicuramente snellirlo di quelle parti che richiedono degli approfondimenti.

Vorrei anche dare una spiegazione del problema della rettifica, perché il nostro parere contrario su alcuni emendamenti anche del senatore Vimercati, che riguardano l'espressione del pensiero, ci riporta all'opportunità di non andare ad insistere nuovamente sulla legge n. 47 del 1948, perché l'espressione che riguarda la rettifica in relazione a risposte e rettifiche è esattamente ripresa da quella normativa. Il responsabile cioè è tenuto a far inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico (e poi viene ripreso il concetto nei commi successivi per gli altri tipi di pubblicazione) le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Voi comprendete bene che cambiare complessivamente tutta la struttura della legge può diventare difficoltoso nel momento in cui facciamo degli interventi che sicuramente non si limitano alle pene, ma che comunque vengono ad incentrarsi su alcuni punti essenziali, tra cui la rettifica.

Vorrei ricordare che la richiesta di rettifica, com'è costruita nella legge del 1948, e a meno che non si voglia cambiare (però anche questo richiederebbe un approfondimento), è correlata al semplice fatto che la parte la produca; non c'è la possibilità di sindacare da parte del giornale se la rettifica corrisponde a fatti veri o fatti falsi. Proprio questo determina la necessità che proseguano i procedimenti, sia in sede penale che in sede civile. È una delle ragioni per cui noi non riteniamo che, una volta effettuata la rettifica – che è un qualcosa a cui il giornale può aderire o meno e rispetto a cui la parte interessata si può tutelare davanti al giudice, che naturalmente ha un diverso potere di valutazione, e lo stesso il giornalista – si possa poi concludere il procedimento con l'estinzione dello stesso nell'eventualità che la rettifica sia avvenuta.

Probabilmente, avendo noi voluto tutelare maggiormente la parte offesa, ci siamo spostati nel campo della rettifica, però nei tempi consentiti. Io sono d'accordo che questo provvedimento viene esaminato in maniera assai concitata, ma vorrei rispondere al senatore Bruno che né io né il presidente Berselli siamo firmatari di disegni di legge in materia; non possiamo ritirarli, né fare altro. Quindi è inutile che il senatore Bruno si rivolga a noi in qualità di relatori dicendo che dobbiamo fare qualcosa per interrompere l'*iter*. Non lo possiamo fare: possiamo soltanto cercare di fare il più possibile nell'ambito di un'azione che è sicuramente molto concitata e che cerca di dare delle risposte, che magari non sono tutte adeguate. Questa è la ragione per cui qualche volta abbiamo espresso un parere contrario, ferma restando naturalmente la possibilità, da parte di chi condivide gli emendamenti, di votarli.

Sull'ordine dei lavori

GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signora Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Non entro volutamente nel merito di una questione che, se non si è risolta in sessant'anni, vuol dire che presenta delle sue complessità, però non credo che vada vanificato il lavoro che è stato fatto in queste settimane, non solo per le urgenze che tutti conosciamo, ma perché la questione sussiste.

Quindi vorrei chiedere una sospensione dei lavori di trenta minuti per poter verificare se ci siano delle materie su cui realizzare un'utile convergenza proseguendo nel lavoro di Aula e non vanificando l'attività che la Commissione ha svolto.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta avanzata dal senatore Gasparri ha in sé una sua ragionevolezza e quindi non ci opponiamo. Credo però che sia fondata su un ottimismo della volontà che non mi pare corrispondere alle condizioni oggettive. Però a mio avviso, siccome non è sempre possibile buttar via il lavoro che si è fatto, è possibile seguire un percorso che comincia con questa sospensione e che vorrei illustrare molto brevemente, proprio partendo dalla discussione generale di oggi e anche dall'illustrazione degli emendamenti.

Nessuna iniziativa legislativa è improvvida, ovviamente: ciascuno è libero di presentare i disegni di legge che ritiene.

Nel caso di specie, il disegno di legge originario coglieva un punto – uno però – che è in discussione da molto tempo nelle Aule parlamentari, e cioè che il reato di diffamazione, come altri reati e come il reato di diffamazione e di ingiuria in genere, venga punito con la pena detentiva e che persista nel nostro ordinamento una responsabilità oggettiva per i direttori di giornale, questione sulla quale il Parlamento si è interrogato per decenni e che non ha mai risolto.

È però fin troppo ovvio che in un Paese come il nostro, che ha visto da una parte – diciamolo, colleghi, in maniera piana e senza aggressività – un uso talvolta disinvolto e, più che disinvolto, del tutto spregiudicato della diffamazione a mezzo stampa, per ragioni di natura esclusivamente politica, segnando anche posizioni di dominio sul mercato dell'informazione e, dall'altra parte, un attacco alla stampa e alla libertà di informazione, che pure si è manifestato, il fatto di introdurre un tema come questo ha sollevato una reazione che ha portato inevitabilmente ad affrontare le

complesse e molte situazioni, nonché i molti profili riguardanti il tema della diffamazione a mezzo stampa, con molti ritardi, anche culturali.

Ringrazio il collega Caliendo che poco fa ha sollevato la questione: se questi anni fossero stati utilizzati per un patto fra informazione e mondo delle istituzioni e della politica che fondasse sulla rettifica il reciproco misurarsi, probabilmente noi oggi non saremmo all'asprezza e alla contraddittorietà di questo dibattito.

D'altra parte, il mondo è anche cambiato. Capisco le osservazioni del senatore Li Gotti, ma è ovvio che una notizia data da un giornale che sia soltanto telematico è suscettibile di produrre un danno molto più grave di quanto avviene con la carta stampata, perché ha una diffusività assai più incontrollabile rispetto appunto alla carta stampata.

Stiamo quindi maneggiando una questione delicatissima rispetto alla quale, come sempre, due sono i beni da tutelare, ed entrambi di rilievo costituzionale: la libertà di informazione ed il diritto all'onore e alla dignità delle persone. Dobbiamo farlo con equilibrio, con grande equilibrio, scontando anche molta enfasi e qualche intemperanza che si è manifestata e che continua a manifestarsi.

Avendo discusso con i colleghi del Popolo della Libertà, in particolare, ma anche con i colleghi degli altri Gruppi, ed avendo scorso anche i loro emendamenti, a me pare che ci siano alcuni punti che possono costituire in maniera inequivocabile l'ossatura di un testo che questa Camera può approvare con tranquillità.

Ci sono certamente delle questioni ineliminabili: la sanzione pecuniaria – non quella gravissima prevista di 100.000 euro: magari di 50.000, come massimo – al posto della sanzione detentiva; l'abolizione della responsabilità oggettiva per i direttori dei giornali.

Ci sono però anche altre questioni. La rivalsa sul Fondo dell'editoria rischia di penalizzare le piccole testate e di gettare sul lastrico tanti ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani, che lavorano come precari nel mondo dell'editoria.

Non mi pare che sia poi giusta l'interdizione dall'esercizio della professione come pena accessoria obbligatoria: la valuterà il giudice, in relazione alla gravità del fatto.

La rettifica che interviene deve essere considerata un'attenuante, non così blanda come nel testo, ma deve poter abbattere più significativamente la pena.

Si può ragionare sulle questioni che sollevava il collega Zanda. Personalmente sono assolutamente d'accordo sul fatto che non ci debba essere la trasmissione degli atti all'organo disciplinare dell'ordine dei giornalisti da parte del pubblico ministero soltanto in presenza della richiesta di rinvio a giudizio: aspettiamo almeno la sentenza, e poi valuterà in piena autonomia l'organo disciplinare dell'ordine.

Vedo quindi che si vanno delineando pian piano delle felici trasversalità, degli accordi su alcuni punti che probabilmente, se lasciamo un attimo sedimentare gli spiriti ardimentosi di questi giorni, possono condurre a scrivere un testo che – come ho detto anche prima – questa Camera può

approvare con tranquillità: abbiamo del resto due valentissimi relatori che possono raccogliere questo.

Quindi, addivengo certamente alla richiesta del collega Gasparri e dico, molto esplicitamente, che non ho nessuna intenzione di sostenere un rinvio in Commissione al buio, bensì un rinvio fondato su un accordo politico su questi punti, che mi sembrano essere i punti comuni.

Se riusciamo a farlo (e potremmo riuscire a farlo), potremmo uscire da una discussione che, altrimenti (e lo dico con preoccupazione molto forte), potrebbe consegnare alla approvazione finale un testo orribile, un *monstrum* che nasce da aggregazioni spontanee, talvolta sorrette da una sana emozione, ma da una emozione che non riesce a ragionare su questo tema con la freddezza e con l'approfondimento che sono necessari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signora Presidente, intervengo anch'io sull'ordine dei lavori, per due motivi. Inizialmente era solo uno, signora Presidente, ma – mi scusi – sono abituato al fatto che la parola si concede in ordine cronologico, cioè quando viene richiesta. Prendo atto che mi è stata data dopo: lo dico senza polemica, ma solo in senso maieutico nei suoi confronti.

Per quanto riguarda la questione in esame, noi della Lega prendiamo atto con sconcerto che la strana maggioranza, ancora una volta (e questo ultimamente accade spesso), arriva in Aula e si disfa. Ma come mai, colleghi? Io non credo che in trenta minuti riuscirete a mettere insieme i cocci di due posizioni che, a quanto pare, sono completamente diverse e inconciliabili.

Ci siamo trovati, per l'ennesima volta, a dover ballare alla musica degli altri: in questo caso, alla musica dei giornalisti che vogliono che noi, a spron battuto, approviamo una legge su una materia delicatissima che concerne la libertà di opinione. È una materia totalmente delicata.

Ho apprezzato l'intervento del senatore Li Gotti, quando, in punta di diritto, ha dimostrato che diventa estremamente difficile legiferare in quest'Aula sulla questione delle testate telematiche. Allo stesso modo, ho apprezzato l'obiezione della presidente Finocchiaro, perché vede, senatore Li Gotti, sa qual è la novità alla quale il legislatore oggi si è trovato impreparato, ma che è ancora più dirompente? Una volta, quando un giornale pubblicava una notizia patentemente falsa nei confronti dell'onorevole di turno, l'onorevole si arrabbiava quel giorno, ma poi il giornale finiva al macero e tutto passava. Tanto è vero che si diceva che era meglio non smentire la notizia, perché la smentita era una notizia data due volte. Oggi, la diabolicità del sistema Internet è che quella notizia resta per sempre. Allora, è evidente che se vogliamo approvare una legge che sia equa, e difendere una volta tanto i diffamati, dobbiamo intervenire in questa ma-

teria. Ma mi sembra altrettanto evidente che questa legge, che era nata per questioni meramente mediatiche e che doveva essere esaminata in sede deliberante, viene in Aula e dimostra tutta la sua fragilità.

C'è una via d'uscita, colleghi, che però non dipende da noi. Quindi approfitto di questa tribuna per rivolgere un appello al Capo dello Stato, perché esiste un precedente: esso ha riguardato un nostro collega, l'ex senatore Iannuzzi, che venne condannato al carcere, doveva scontare una pena detentiva. L'allora presidente della Repubblica Ciampi si mise d'accordo con l'allora Guardasigilli e venne concessa la grazia al collega Iannuzzi. (*Applausi della senatrice Poretti*).

Oggi, la questione è ancora più semplice perché, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni; ma grazie a una strana e sorprendente sentenza della Corte costituzionale, è diventato contemporaneamente irresponsabile e responsabile sul potere di grazia, che oggi è in capo soltanto a lui.

Se il Presidente della Repubblica – bontà sua – volesse concedere la grazia al direttore Sallusti, il Parlamento non dovrebbe più legiferare sotto l'emergenza del fatto che Sallusti deve andare in prigione.

Consentitemi, colleghi, di pensare che questa situazione è stata creata ad arte, perché ci sono norme nel codice di procedura penale che consentono di evitare il carcere (e ve ne è più di una). A mio modesto parere, esse sono state ignorate volutamente, proprio per creare questo caso e costringere il Parlamento a fare una strana legge *ad personam*, questa volta *ad adiuvandum*.

In conclusione, pur ritenendo che non ci sia uno strumento parlamentare né giuridico per sollecitare il Presidente della Repubblica, resta il fatto che se riuscissimo a essere liberati da questa emergenza, si potrebbe legiferare in modo più consono e con più calma.

Noi prenderemo atto di cosa decide l'Aula, ma ponendo due questioni: in primo luogo, invitiamo la strana maggioranza a mettersi d'accordo, perché questo è un dato di fatto ineludibile; in secondo luogo, abbiamo paura che trenta minuti non bastino. Abbiamo preso atto anche della proposta della presidente Finocchiaro di tornare in Commissione: è una proposta e la valuteremo. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scarpa Bonazza Buora*).

PRESIDENTE. Si sono prenotati per intervenire i senatori Bruno, Li Gotti e Serra. Lo dico onde evitare malintesi.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, come lei sa, usando un eufemismo avevo già segnalato che non mi sembrava ci fos-

sero le condizioni per procedere in maniera lineare e per mettere l'Aula nelle condizioni di votare.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,32)

(*Segue BRUNO*). I miei colleghi sono tutti bravissimi, quindi conosco perfettamente tutti gli emendamenti, ma devo dire che non mi aspettavo che sulla stragrande maggioranza di questi ci si rimettesse all'Aula, mettendoci nella difficoltà d'interpretare i rimandi che spesso si fanno; però sono bravi e recupereranno.

Considero invece un atto di grande responsabilità politica quello dei Presidenti dei Gruppi PdL e PD, che hanno verificato che questo provvedimento, così com'è, ha bisogno di alcuni approfondimenti. Anch'io sono convinto che non basti mezz'ora: ne sono talmente convinto che, senza che si esprimessero i Gruppi o le forze politiche (non si è espresso il PdL o il Gruppo del PdL, non si è espresso il PD o il Gruppo del PD, non si è espressa la Lega o il Gruppo della Lega, non si è espressa l'UDC o il Gruppo dell'UDC), insieme a qualche altro collega, come iniziativa di singoli senatori della Commissione giustizia, abbiamo chiesto, prendendoci anche rimbrotti abbastanza duri, che venisse tolta la sede deliberante, che a questo punto avrebbe approvato questo testo senza possibilità di discutere. Siamo quindi venuti in sede referente a dire che secondo noi ci sono alcune questioni che forse l'Aula dovrebbe approfondire, ma che forse andrebbero approfondite col Paese che queste norme deve recepire e applicare, perché abbiamo la sensazione che si stia sbagliando procedura.

Signora Presidente, siamo arrivati al paradosso di sentire gli ottimi relatori di questo provvedimento rimettersi all'Assemblea, dopo aver registrato che la Commissione aveva bocciato (io mi sono astenuto) alcuni emendamenti. No, i relatori vengono in Aula ed esprimono la volontà della Commissione: così funziona regolarmente. Effettivamente c'è un problema su questo provvedimento. Credo pertanto che mezz'ora non sia sufficiente e mi sembra più convincente la proposta di rinviare il testo in Commissione per cancellare almeno gli strafalcioni più grossi. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente l'andamento della discussione e anche i pareri dati dai relatori con grande

attenzione e con grande rispetto per l'Aula dimostrano la difficoltà di elaborazione normativa di questo provvedimento.

Sul tema caldo che da più colleghi è stato posto, ossia le testate *on line*, i relatori dicono di rimettersi all'Assemblea. Si tratta di un tema importante su cui bisogna intervenire, ma c'è una difficoltà sul come farlo. Voglio portare soltanto un esempio a proposito delle rettifiche per confortare il mio discorso.

Si prevede, al comma 5 del nuovo articolo 8 della legge n. 47 del 1948, che «per le testate giornalistiche diffuse per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono». Stiamo parlando di espressioni diffamatorie che possono essere migliaia, nell'ambito di decine di migliaia di azioni interattive con il sito. Prevedere un termine di due giorni per procedere alla rettifica è una cosa estremamente difficile: il mondo della rete è composto da milioni di persone e ci sono milioni di comunicazioni, è un rullo continuo. Allora ci sono queste difficoltà.

Ho apprezzato che il senatore Castelli abbia fatto riferimento a quella che sicuramente sarebbe una strada che faciliterebbe il lavoro del Parlamento, che si trova delle prese con un problema complesso da gestire in tutte le sue variabili. C'è un punto sul quale siamo tutti d'accordo: ritenere che per questi reati la sanzione non possa essere quella del carcere. Su questo siamo tutti quanti d'accordo, c'è la sensibilità comune di tutta l'Assemblea. Possibile che di fronte ad una sensibilità comune a tutta l'Aula il Governo non possa prendere l'iniziativa di sollecitare il Capo dello Stato a concedere la grazia, visto che tutte le forze politiche vogliono l'eliminazione della pena detentiva? (*Applausi dal Gruppo IdV*).

E allora il Governo prenda l'iniziativa, ci tolga dall'imbarazzo di dover legiferare con l'urgenza e la fretta, commettendo errori! Possiamo anche presentare una mozione comune con cui si impegna il Governo ad avviare la procedura di istruttoria per la concessione della grazia, e possiamo presentarla anche subito, ma ci si tolga dall'imbarazzo di dover legiferare in una materia difficile. I relatori hanno fatto miracoli nel cercare di rappezzare qua e là, ma oltre questo non si può andare. Stiamo commettendo degli errori.

Sono d'accordo con la proposta di sospensione dei lavori, ma penso che ci siano tre punti su cui siamo d'accordo: eliminare il carcere per l'ingiuria, eliminare il carcere per la diffamazione, di cui all'articolo 595 del codice penale, ed eliminare il carcere per il reato di cui all'articolo 13 della legge sulla stampa. La pena detentiva verrebbe eliminata e sostituita con la sanzione pecuniaria. Tutto il resto, però, è molto più complesso. Si risolverebbe in questo modo anche il problema posto dal senatore Palma, relativo all'articolo 57 del codice penale, perché, riformulando questi tre articoli, si incide anche sull'articolo 57.

Concentriamoci allora su questi tre aspetti, ferma restando la mia proposta di presentare una mozione congiunta che impegni il Governo ad av-

viare l'istruttoria per la concessione della grazia: in questo modo si facilita il nostro lavoro. Se il Parlamento è d'accordo, penso che il Governo abbia la stessa sensibilità e possa essere in sintonia con tutti i rappresentanti dei partiti politici che sono in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, non credo si tratti di un problema di strana maggioranza, perché i problemi relativi alla norma in esame sono seri, complicati e anche simmetrici: sono problemi che vengono visti nella stessa maniera a destra, a sinistra e al centro.

Che siano problemi su cui vale la pena soffermarsi ce lo dice il senatore Gasparri, il quale ha chiesto una sospensione dei lavori dell'Aula di trenta minuti, che forse non sono sufficienti. Ce lo dice la presidente Finocchiaro, la quale ha indicato molti problemi (ma non tutti) connessi alla normativa. Ce lo dicono i relatori, i quali per molti emendamenti si sono rimessi alla decisione dell'Aula.

Vorrei però fare una riflessione sulle parole pronunciate dal senatore D'Ambrosio, il cui intervento reputo il più saggio: sono quasi settant'anni che non si mette mano ad una normativa così complessa come quella della diffamazione a mezzo stampa, considerando i problemi connessi alla telematica e all'analogico. È assolutamente indispensabile un momento di riflessione, che credo non possa essere di soli trenta minuti.

Nella speranza che la grazia venga comunque concessa – e credo sia questo un fatto indipendente dalla norma in esame – mi insegnano tutti coloro che in quest'Aula hanno una esperienza maggiore della mia che la cosa peggiore è fare una norma in velocità e con la fretta. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signora Presidente, desidero fare una brevissima riflessione preliminare rispetto all'approccio della discussione.

Come tutti sappiamo, esistono il caso del direttore Sallusti e altre questioni, ma credo che il Parlamento si debba porre innanzitutto una domanda: è corretto, è giusto, esprime un alto tasso di civiltà per il sistema Paese, per la sua credibilità e la sua immagine, un ordinamento che preveda il carcere per i reati di cui stiamo discutendo?

La risposta è stata data dal senatore Li Gotti, individuando una sorta di posizione stralcio. Abbiamo bisogno di dare due risposte: la prima ri-

guarda il caso personale del direttore de «Il Giornale»; l'altra riguarda un cambiamento forte rispetto alla previsione del carcere per alcuni reati. Dobbiamo riuscire a mettere insieme politicamente le due questioni, non una sola. Politicamente credo si possano individuare percorsi virtuosi rispetto al Governo, al Capo dello Stato e alla funzione del Parlamento, per dare una risposta che riguardi la credibilità del sistema Paese, la sua immagine e la sua civiltà, insieme alla questione relativa al direttore di un giornale. (*Applausi della senatrice Poli Bortone*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea saluto gli studenti e gli insegnanti presenti in tribuna del Liceo scientifico statale «Galileo Galilei» di Paola, in provincia di Cosenza. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alla Presidenza sono state avanzate due richieste di natura procedurale, peraltro illustrate e motivate entrando nel merito dei singoli aspetti del disegno di legge al nostro esame.

La prima proposta procedurale è stata avanzata dal presidente Gasparri, il quale ha chiesto una sospensione di trenta minuti dei lavori dell'Aula, ed è una prerogativa della Presidenza accedere a tale richiesta.

La seconda proposta procedurale riguarda in buona sostanza il rinvio in Commissione del testo al nostro esame; tale richiesta è stata avanzata dalla presidente Finocchiaro e deve essere sottoposta alla decisione dell'Assemblea.

Penso di procedere nel senso di accettare la richiesta di una sospensione dei lavori di trenta minuti, per dare in tal modo la possibilità anche ai Capigruppo e ai responsabili della materia, compresi i relatori, di tornare in Aula con le idee più chiare al fine di essere da guida a tutti i colleghi senatori.

Suspendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,46, è ripresa alle ore 19,20).

Collegli, le consultazioni sono ancora in corso. Informo l'Assemblea che i «consultandi» hanno chiesto altro tempo. Ci aggiorniamo alle ore 19,45. (*Commenti*). Collegli, ricordo che la seduta era prevista fino alle ore 20,30.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19,21, è ripresa alle ore 19,45).

Onorevoli colleghi, alla luce delle informazioni che la Presidenza ha ricevuto dalla riunione ancora in corso, i cui lavori stanno proficuamente procedendo, si è giunti all'accordo di chiudere la seduta odierna e di riprendere domani mattina, alle ore 9,30, con l'ordine del giorno già comunicato.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 25 ottobre 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 25 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (3491).

– LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa (3492).

– MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato (3509).
(*Relazione orale*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia (3256).

– COMPAGNA. – Istituzione della festa nazionale del 17 marzo, data di proclamazione dell'Italia unita (1501).

– BELISARIO ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dell'indipendenza della Nazione e della indivisibilità della Repubblica (2571).

– LAURO. – Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'Italia unita (2591).

– GIULIANO. – Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'Italia unita (2597).

– Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Istituzione del Giorno dell'Unità d'Italia (3215).
(*Relazione orale*).

2. Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole (3366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

III. Discussione di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 (3535) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012 (3455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16

Interpellanza e interrogazione.

DOCUMENTI DEFINITI DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Mario Clemente Mastella, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale (*Doc. IV, n. 11*).

2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei senatori Fabrizio Di Stefano e Paolo Tancredi, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (*Doc. IV, n. 16*).

3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di

sequestro preventivo di beni immobili intestati o, comunque, nella disponibilità del senatore Sergio De Gregorio nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (*Doc. IV, n. 20*).

4. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter, n. 24*).

5. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico (*Doc. IV-ter, n. 25*).

6. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Roberto Salerno, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter, n. 26*).

7. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri (*Doc. IV-ter, n. 27*).

La seduta è tolta (*ore 19,46*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (3491)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – *(Risposta e rettifiche)*. – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

4. Le rettifiche o dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione, e con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni

dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono alla pubblicazione, a loro cura e spese, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché tali dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona, con adeguato rilievo e idonee collocazione e caratteristica grafica; la pubblicazione in rettifica deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui rispettivamente ai commi 2, 3, 5 e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione con le modalità di cui ai medesimi commi.

8. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma 7, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 12 in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

9. Con il provvedimento che dispone l'ordine di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può altresì disporre che in caso di incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione successivamente constatata nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sia dovuta a favore dell'autore della richiesta di rettifica una somma determinata con il medesimo provvedimento.

10. Fermo quanto previsto al comma 9, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione.

11. L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 10, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1.

12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 si applica la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000»;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). – 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, compresi quelli diffusi per via telematica, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative alle altre pubblicazioni.

2. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge 7 agosto 1990, n. 250, e del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (*Risarcimento dei danni*). – 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale.»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (*Pene per la diffamazione*). – 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata.

3. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.

5. La pena è sempre diminuita qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8. La pena è altresì diminuita, limitatamente al solo autore, quando questi abbia chiesto, a norma del comma 11 dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

7. La pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.

8. All'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Il giudice dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In caso di inottemperanza all'ordine di trasmissione della rettifica disposto dall'Autorità ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'autore della richiesta di rettifica nonché l'autore dell'offesa possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.

4-ter. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-quater. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI

1.200

CARUSO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 1, dopo le parole: «a pubblicare gratuitamente», aggiungere le seguenti: «e senza ulteriore commento».

1.201

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica,»;*
 - b) sopprimere il comma 5;*
 - c) al comma 7, sopprimere la seguente parola: «, 5»;*
 - d) al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «, ivi compresi quelli diffusi in via telematica»;*
 - e) al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «ivi compresi quelli diffusi per via telematica».*
-

1.500

VITA, CASSON, D'AMBROSIO, VIMERCATI, ADAMO

Al comma 1 lettera a), capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, »;*
- b) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. In un ragionevole tempo, laddove i fatti interessati non siano veritieri, l'editore della testata telematica è tenuto a pubblicare una rettifica trasmessagli dall'interessato, con accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica.».

1.501

VITA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere le parole: «- comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica.».

1.502

D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sostituire le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse» con le seguenti: «compresi i quotidiani e periodici diffusi.».

1.503

D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse» inserire la seguente: «anche.».

1.504

VITA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse» inserire la seguente: «anche.».

1.400

GERMONTANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo le parole: «le testate giornalistiche», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

1.505

VITA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 1, sostituire la parola: «da essi ritenuti» con la seguente: «gravemente.».

1.202

MURA, MAZZATORTA, CASTELLI

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 1, sopprimere le parole da: «purché le dichiarazioni» fino alla fine del periodo.

1.506

CASSON, VITA

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva.»

1.507

VITA

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In un ragionevole tempo, laddove i fatti interessati non siano veritieri, l'editore della testata telematica è tenuto a pubblicare una rettifica trasmessagli dall'interessato, con accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica.»

1.203

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 2, sostituire le parole: «in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono» con le seguenti: «collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono, purché contenute entro il limite del doppio delle righe dello scritto che le ha determinate».

1.204

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, purché contenute entro il limite del doppio delle righe dello scritto che le ha determinate».

1.205

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 4, dopo le parole: «ai commi 2 e 3» inserire le seguenti: «entro il limite di trenta righe».

1.206

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 4, dopo la parola: «pubblicate» sopprimere le parole: «senza commento».

1.508

CASSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 4, dopo le parole: «nella loro intrezza», inserire le seguenti: «purché quantitativamente corrispondente alla parte ritenuta lesiva.».

1.509

VITA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere i commi 5 e 6.

1.207

MUGNAI, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, BALBONI, DELOGU, GIOVANARDI, VALENTINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, sostituire le parole: «Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica» con le seguenti: «Per i prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata.».

1.510

D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, dopo le parole: «le testate giornalistiche diffuse», inserire la seguente: «anche».

1.511

VITA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, dopo le parole: «le testate giornalistiche diffuse», inserire la seguente: «anche».

1.208

MALAN

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, al comma 5, dopo le parole: «Per le testate giornalistiche diffuse in via telematica» inserire le seguenti: «e per i siti Internet che ospitano inserzioni pubblicitarie».

1.512

VIMERCATI, VITA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 6.

1.513

VITA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 6.

1.514

VIMERCATI, VITA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 6, sopprimere le parole: «da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o».

1.515

CASSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 6, dopo le parole: «di rilievo penale», inserire le seguenti: «, non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva».

1.209

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 6, sopprimere le parole: «senza commento».

1.210

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati», con le seguenti: «su un quotidiano a tiratura locale o nazionale indicato».

1.211

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 6, sostituire le parole: «a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona» con le seguenti: «indicati dalla medesima persona e individuati sulla base della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione di cui al primo periodo».

1.516

CASSON

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 7, dopo le parole: «dai medesimi commi», inserire le seguenti: «e al comma 4».

1.212

MALAN

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona.»

1.401

BRUNO, RUTELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento».

1.517

D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari» con le seguenti: «per le determinazioni di competenza».

1.213

MALAN

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8, il giudice ordina nuova nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 25.000, e comunque non inferiore a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costi-

tuito complessivamente lesione della dignità. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata.».

1.214

MURA, MAZZATORTA, CASTELLI

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», comma 12, sostituire le parole: «15.000 a euro 25.000» con le seguenti parole: «30.000 a euro 100.000».

1.215

MALAN

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, al comma 12, sostituire le parole: «da euro 15.000 a euro 25.000» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 25.000, e comunque non inferiore al triplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa».

1.216

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», aggiungere, infine, il seguente comma:

«12-bis. La pubblicazione della rettifica, secondo quanto previsto nei commi da 2 a 6, estingue il reato».

1. 217

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, compresi quelli diffusi in via telematica».

1.218

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», comma 1, dopo le parole: «pubblicazione della sentenza» inserire le seguenti: «integralmente o per estratto».

1.219

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», al comma 1, sopprimere le parole: «La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta».

1.518

VITA, FINOCCHIARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 2.

1.220

BALBONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 2.

1.519

VIMERCATI, VITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 2.

1.520

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», al comma 2, sopprimere le parole: «, della riparazione pecuniaria».

1.221

MUGNAI, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, BALBONI, DELOGU, GIOVANARDI, VALENTINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», al comma 2, sopprimere le parole: «, della riparazione pecuniaria».

1.521

CASSON, ZANDA, VITA, D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'art. 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante».

1.522

CASSON, ZANDA, VITA, D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli art. 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

1.523

VITA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «tiene conto» inserire le seguenti: «delle dimensioni dell'azienda editoriale.».

1.600

MALAN

Al comma 1, lettera d), nell'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 185 del codice penale» aggiungere le seguenti: «che non può essere inferiore a 5.000 euro o a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa, con riduzione della metà in caso di pubblicazione della rettifica nel rispetto dell'articolo 8.».

1.524

VITA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1 sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti: «da euro 1000 ad euro 5000».

1.525

VITA

Al comma 1 lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti «da euro 3.000 ad euro 30.000».

1.526

MAGISTRELLI

Al comma 1 lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000» con le seguenti «da euro 30.000».

1.527

MAGISTRELLI

Al comma 1 lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000 » con le seguenti: «da euro 25.000».

1.222

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera e), articolo 13 ivi richiamato, comma 1, sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «30.000».

1.223

BALBONI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.224

D'ALIA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.528

D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.529

VITA, CASSON

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.450

BRUNO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, dopo le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» inserire le seguenti: «e la pena del lavoro di pubblica utilità da tre mesi a un anno».

1.225

MALAN

Al comma 1, lettera e) nell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e comunque non inferiore al triplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa».

1.226

D'ALIA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 2.

1.227

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 2.

1.228

MALAN

Al comma 1, lettera e) nell'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene condannato, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne riferite al medesimo articolo.»

1.530

VIMERCATI, VITA

Al comma 1, lettera e) nell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «è raddoppiata» con le seguenti «è aumentata della metà».

1.531

VITA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 4.

1.532

CASSON

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Se la persona condannata per il delitto di cui al comma 1, nei due anni successivi commette un altro reato della stessa indole, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. In caso di ulteriore condanna, consegue la medesima pena accessoria della interdizione da sei mesi ad un anno».

1.700

BALBONI, MUGNAI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista o comunque dall'attività di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista da uno a tre anni.».

1.229

BALBONI, MUGNAI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena acces-

soria dell'interdizione dalla professione di giornalista o comunque dall'attività di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.»

1.230

D'ALIA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 4, sostituire le parole: «consegue altresì» con le seguenti: «può conseguire, tenuto conto della gravità dell'offesa».

1.231

D'ALIA

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.533

VITA, VIMERCATI

Al comma 1 lettera e) capoverso «Art. 13», al comma 4, sopprimere le parole da: «Se il colpevole commette un altro reato» fino alla fine del comma.

1.232

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La pena accessoria di cui al comma 4 non si applica qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8.».

1.534

CASSON, VITA, FINOCCHIARO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è sempre diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.233

BALBONI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è sempre diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.535

CASSON, VITA, FINOCCHIARO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «è altresì diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.234

BALBONI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «è altresì diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.235

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, lettera e), articolo 13 ivi richiamato, comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica,».

1.536

ZANDA, CASSON, VITA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo e il quarto comma.

1.537

CASSON, VITA, FINOCCHIARO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

1.236

CARUSO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

1.237

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 7, sostituire le parole: «La pena è aumentata fino alla metà» con le seguenti: «La pena è raddoppiata».

1.538

DI GIOVAN PAOLO, MAGISTRELLI, MORRI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 7, sostituire le parole: «La pena è aumentata fino alla metà» con le seguenti: «La pena è raddoppiata».

1.539

ZANDA, VITA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 8.

1.238

MALAN

Al comma 1, lettera e), nell'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per i reati di cui alla presente legge, anche se commessi attraverso Internet il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.2

CARUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-*terdecies*. - (*Diffamazione a mezzo stampa*) - 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), per una durata non superiore ad un anno"».

1.0.500

PORETTI, PERDUCA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

2. È istituita la carta d'identità professionale del giornalista, di seguito denominata "carta d'identità professionale", ai cui titolari si applicano le disposizioni adottate in favore dei rappresentanti della stampa dalle autorità amministrative e qualsiasi altra facilitazione prevista per chi svolge attività di giornalista professionista.

3. Possono ottenere la carta d'identità professionale i giornalisti professionisti. Ai fini della presente legge, per "giornalisti professionisti" si intendono:

a) i soggetti che esercitano come occupazione principale, regolare e retribuita, l'esercizio della professione di giornalista in una pubblicazione quotidiana o periodica, in un'emittente radiofonica o televisiva o in un'agenzia di stampa a diffusione prevalentemente o esclusivamente telematica;

b) i giornalisti liberi che, senza essere al servizio di una determinata pubblicazione, emittente o agenzia, esercitano l'attività giornalistica come occupazione principale e regolare, ricavandone le principali risorse necessarie alla propria esistenza;

c) i fotoreporter, cineoperatori e reporter-cameramen che operano come giornalisti professionisti secondo i criteri di cui alle lettere a) e b);

d) i giornalisti italiani residenti all'estero corrispondenti regolari di pubblicazioni, emittenti o agenzie italiane;

e) i giornalisti stranieri o apolidi domiciliati in Italia che hanno un'occupazione giornalistica regolare.

4. Presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è istituito il registro dei giornalisti.

5. I soggetti interessati al rilascio della carta di identità professionale inviano al registro di cui al comma 1 la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilascia la carta di identità professionale ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che, sulla base della predetta documentazione, risultano essere in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3 da almeno un anno dalla data di invio della documentazione medesima. La carta di identità professionale è rilasciata entro un mese dalla data della richiesta. Qualora la documentazione sia insufficiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con decisione motivata, respinge la richiesta. La richiesta che può essere rinnovata decorsi tre mesi da ogni reiezione.

6. La carta di identità professionale dev'essere rinnovata ogni tre anni, e resta valida sino alla data di cessazione dei requisiti di cui all'articolo 3. Entro sei mesi successivi a tale data, il titolare è tenuto a comunicare la cessazione dei requisiti di cui all'articolo 3 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il titolare della carta di identità professionale decade da ogni beneficio connesso al possesso della carta medesima a decorrere dalla data di cui al primo periodo del presente comma».

1.0.501

PERDUCA, PORETTI

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.»

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Belisario, Bornacin, Caselli, Castiglione, Centaro, Chiti, Ciampi, Cicolani, Colombo, D'Alì, Dell'Utri, Filippi Alberto, Fleres, Leoni, Longo, Mantovani, Nania, Oliva, Pera e Rutelli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boldi, Fantetti e Marinaro, per attività della 14ª Commissione permanente; Marino Ignazio Roberto Maria, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale; Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Contini, per attività dell'Unione interparlamentare; Perduca, per partecipare ad un'iniziativa internazionale.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Sanna ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, pendente dinanzi l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma (*Doc. IV-ter*, n. 27-A).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Antezza Maria ed altri

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e all'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, in materia di organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3445)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 24/10/2012);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ranucci Raffaele

Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali (3506)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 24/10/2012);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005 (3501)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 24/10/2012);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze – Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 (3502)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 24/10/2012);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per l'integrazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica del 14 gennaio 1999, fatto a Roma il 22 aprile 2009 ed il 5 maggio 2009 (3503)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 24/10/2012);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Tomassini Antonio, Sen. Vitali Walter

Istituzione della Lega ippica italiana e disposizioni per il rilancio e la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche (3436)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 24/10/2012).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 1º ottobre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, del decreto legislativo

22 luglio 1999, n. 261, la prima relazione relativa all'attività svolta dal Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale per l'anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (*Doc. CCXLIX*, n. 1).

Autorità per l'energia elettrica e il gas, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 11 ottobre 2012, ha inviato una segnalazione sullo stato e sulle criticità dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 922).

Mozioni

MENARDI, VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, FLERES, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA, VILLARI. – Il Senato,

premessi che:

in materia di fabbricati fantasma l'articolo 19, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, prevede che «entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, (...) sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale» e che «entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale»; l'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, avrebbe reso disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il portale per i Comuni;

con il cosiddetto Milleproroghe del 2011 (decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, articolo 2, comma 5-*bis*) il suddetto termine veniva spostato al 30 aprile 2011, motivando il differimento con la massa delle operazioni in corso, sia per quel che riguarda le iscrizioni a catasto, sia per l'attribuzione della rendita catastale presunta;

con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, del Governo Monti (articolo 13, comma 14-ter), si è stabilito che «I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni (...) devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012». In questa serie di immobili ci sono: a) i fabbricati ex rurali, ovvero edifici che hanno perso i requisiti di ruralità e che occorre censire; b) i fabbricati rurali ovvero fabbricati che sono corretti in mappa, che occorre accatastare e che possono mantenere i requisiti soggettivi ed oggettivi di ruralità; c) i fabbricati di montagna, i cosiddetti scau o baite, per i quali è comunque indispensabile provvedere all'accatastamento;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio 5 marzo 2012 sono stati resi noti i risultati dell'attività di iscrizione degli immobili fantasma, di seguito evidenziati: 2.228.143 particelle del catasto terreni, nelle quali si è constatata la presenza di potenziali fabbricati, non presenti nelle banche dati catastali;

al 30 aprile 2011, i tecnici dell'Agenzia avevano già completato l'accertamento su 1.065.484 particelle, grazie anche all'adempimento spontaneo dei contribuenti;

nell'arco temporale compreso tra il 2 maggio 2011 e la fine del medesimo anno è stato avviato il processo di attribuzione della rendita presunta sulle rimanenti 1.162.659 unità immobiliari;

gli immobili ancora da trattare nel 2012 sono 368.664;

con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012 (articolo 11, comma 7), si è stabilito che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del comunicato di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 225 del 2010 (quindi entro il 3 settembre 2012), devono essere presentati gli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; l'adempimento è a carico dei titolari di diritti reali sugli immobili; l'obbligo sorge a seguito dell'affissione in ciascun Comune, a cura dell'Agenzia del territorio, delle rendite catastali presunte; il decreto peraltro quadruplica le sanzioni catastali previste per la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale dopo l'attribuzione della rendita presunta;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio 3 maggio 2012 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* lo stesso giorno) è stato reso noto l'elenco dei «Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti»;

da ultimo l'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente la revisione della spesa pubblica, dispone che l'Agenzia del territorio sia incorporata nell'Agenzia delle entrate;

in relazione alla mole di aggiornamenti catastali ancora da effettuare, sia per gli immobili fantasma, che per i fabbricati rurali, le associazioni professionali interessate segnalano le difficoltà inerenti all'attuazione di questi adempimenti derivanti da diversi fattori concomitanti; quanto ai primi, si tratta infatti dei fabbricati di cui è complesso anche ricostruire la proprietà, in quanto appartenenti a più proprietari nessuno dei quali residente o per i quali sono state omesse le dichiarazioni di successione, oppure sono stati eseguiti atti di compravendita senza volture, oppure a livello cartografico esistono dei forti problemi di mappa in quanto la mappa catastale non risulta corrispondente allo stato dei luoghi; per quanto riguarda i fabbricati rurali, oltre alle criticità già segnalate, è stata evidenziata la presenza di code telematiche, che stanno intasando gli uffici periferici dell'Agenzia del territorio;

si prospetta pertanto la necessità di prorogare sia il termine del 30 novembre 2012 previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011 (articolo 13, comma 14-ter) per i fabbricati rurali, sia il termine del 3 settembre 2012 di cui al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (articolo 11, comma 7) per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, al fine di evitare ai contribuenti l'applicazione di sanzioni la cui origine non sta nell'inadempimento del soggetto obbligato, ma nelle difficoltà evidenziate,

impegna il Governo ad assumere iniziative normative per prorogare al 31 dicembre 2013 i termini di scadenza previsti dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, tenendo conto dei carichi di lavoro che fanno capo all'Agenzia del territorio, dei ritardi derivanti dall'incorporazione della medesima nell'Agenzia delle entrate e delle segnalazioni di criticità provenienti dalle associazioni dei soggetti professionali che svolgono i necessari adempimenti.

(1-00707)

Interpellanze

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

scrive il quotidiano «La Repubblica» del 23 ottobre 2012 sull'Ilva: «Balduzzi: "Un piano sanitario speciale" L'accusa: "Governo in colpevole ritardo" La relazione della commissione Ecomafie: "Inascoltato l'allarme sulle morti, interventi solo dopo i sigilli della magistratura". Il ministro della Salute e quello dell'Ambiente Clini oggi a Bari, dopo la diffusione delle cifre che raccontano il dramma di Taranto». Nell'articolo citato si legge: «"Governo pronto a rendere l'Aia più severa se i dati peggiorano". L'allarme sanitario per i morti di Taranto è rimasto inascoltato, ma quello

per la produzione d'acciaio ha fatto scattare l'attenzione del governo. È il duro giudizio espresso dalla commissione ecomafie, che nella sua relazione (...) mette nero su bianco come – assente nella fase dell'allarme sanitario lanciato nell'incidente probatorio dinanzi al gip – il governo sull'Ilva» ha «avuto "un vero risveglio" quando, per il sequestro degli impianti, è stato possibile che "si creasse un problema a livello di produttività e di competitività«». All'incontro per la presentazione della relazione, a Bari, partecipano i ministri dell'ambiente, Corrado Clini, e della salute, Renato Balduzzi, e il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, dopo che ieri Balduzzi ha snocciolato le drammatiche cifre sulla mortalità per i cittadini di Taranto;

l'articolo prosegue: «Rispetto all'attività governativa, e particolarmente del ministero dell'Ambiente, nella relazione si sottolinea tra l'altro che (...) "ancora una volta" la commissione "ha dovuto constatare che solo l'intervento della magistratura ha determinato un effettivo impulso all'attività della pubblica amministrazione, il che è certamente inaccettabile, perché la pubblica amministrazione dovrebbe orientare la propria attività nel rispetto delle regole a prescindere dall'avvio di una attività giudiziaria, che peraltro è il segno evidente della tardività dell'azione amministrativa". (...) Balduzzi: "Piano sanitario straordinario" – "Al momento non sono previste modifiche all'Aia (...) ma abbiamo chiesto e ottenuto di rivederla nel caso il quadro ambientale peggiori"». Lo ha detto in mattinata Balduzzi all'indomani della presentazione dei risultati dello studio Sentieri. «»Per la popolazione di Taranto stiamo mettendo a punto servizi sanitari straordinari. Visto che a Taranto c'è una mortalità maggiore rispetto alla Puglia e al resto della nazione metteremo in campo un intervento sanitario rafforzato ai fini di prevenire e diagnosticare nuove patologie«». Per quanto riguarda il via libera all'autorizzazione integrata ambientale (Aia) – ha concluso il ministro – «arriverà in questi giorni, in settimana o al massimo all'inizio della prossima» (TMNews del 23 ottobre 2012). Quanto alle polemiche degli ambientalisti per il fatto di aver divulgato i dati sull'aumento della mortalità solo dopo la concessione dell'autorizzazione ambientale, Balduzzi le ha definite «ridicole e pretestuose»;

il «TgLa7» del 23 ottobre 2012 titola: «Vendola dice: "L'azienda dica cosa vuole fare"». Su «La Gazzetta del Mezzogiorno» dello stesso 23 ottobre si legge: «All'incontro (...)» è prevista anche la presenza del «procuratore capo di Taranto Franco Sebastio, titolare dell'inchiesta per disastro ambientale che ha messo sotto tiro la gigantesca fabbrica dell'acciaio». L'appuntamento in Puglia cade in uno dei momenti più delicati da quando il 26 luglio scorso è scattato il sequestro di sei reparti dello stabilimento. Sotto chiave l'area a caldo del siderurgico dalla quale, dicono i periti, si sprigionano le emissioni inquinanti indicate come fonte di pericolo per la salute dei tarantini. Per il governatore Nichi Vendola, l'azienda deve rispondere da imputato a un giudice e dire cosa intende fare per interrompere la catena dei reati. Il punto è essere concreti, si deve intervenire radicalmente per rendere compatibile ambiente e lavoro;

l'articolo pubblicato su «La Repubblica»-Bari prosegue: «L'emergenza sanitaria della città pugliese è stata illustrata ieri a Taranto dal ministro della salute che ha comunicato i risultati dello studio "Sentieri". Gli esperti del ministero hanno esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 2003 ed il 2009 che hanno evidenziato la crescita dei livelli di mortalità e dell'incidenza dei tumori nel capoluogo ionico. In particolare il rapporto "Ambiente e Salute" ha rilevato un eccesso di mortalità per tutte le cause del 14% per gli uomini e dell'8% per le donne. Le morti per tumore hanno fatto registrare il +14% negli uomini e +13% per le donne; le malattie circolatorie il +14% negli uomini e +4% per le donne. Il dossier ha illuminato anche picchi di mortalità addebitabili proprio all'inquinamento. Le neoplasie polmonari hanno provocato un eccesso di morti fra gli uomini del +33% e tra le donne del +30%. E i mesoteliomi pleurici il +419% nell'uomo e +211% nella donna. Un dramma che non risparmia purtroppo i bambini che si ammalano già nella pancia delle loro mamme. Tra il 30% e il 50% in più muoiono per condizioni morbose di origine perinatale rispetto al resto dei bimbi pugliesi. E il 20% in più dei neonati muore nel primo anno di vita». Dati impressionanti che ricalcano quelli inquadrati dalle due perizie, una chimica e l'altra epidemiologica, che costituiscono le pietre angolari dell'impianto accusatorio della procura tarantina contro la grande fabbrica. Un'inchiesta che, come si legge su «Libero.it», «è deflagrata a luglio con l'arresto del patron dell'Ilva Emilio Riva», di suo figlio Nicola e di sei manager della società, tutti finiti ai domiciliari e con il sequestro di cokerie, altiforni e acciaierie. A palazzo di giustizia è atteso un nuovo *round* della battaglia giudiziaria tra magistrati e legali dell'azienda. In camera di consiglio sarà discusso il ricorso contro i domiciliari confermati per Emilio Riva;

la tensione comunque resta alta, anche dopo la dichiarazione di Clini che rispetto alla «situazione scandalosa» (si veda «La Repubblica»-Bari del 22 ottobre 2012) denunciata dopo la diffusione dei dati *shock*, ha detto che, come si legge nell'articolo da ultimo citato, è «"scorretto trasferire i dati che riguardano la storia sanitaria di decenni alla situazione attuale dell'Ilva". Un concetto ribadito dall'azienda in una nota in cui ha sottolineato: "I dati dello studio Sentieri richiedono un'attenta e approfondita analisi. Da una prima lettura emerge una fotografia che rappresenta un passato legato agli ultimi 30 anni e non certo il presente"». L'Ilva ha annunciato un incontro con la stampa nei prossimi giorni;

nell'articolo citato su «La Gazzetta del Mezzogiorno» si legge: «Nella relazione» della Commissione «si definisce "sorprendente" la "mancata partecipazione del ministero dell'ambiente, quale persona offesa, all'udienza celebrata innanzi al gip in sede di incidente probatorio": "non era obbligatoria – si sottolinea – la presenza delle persone offese», tuttavia "l'attualità delle problematiche ambientali, la situazione di allarme ambientale e sanitario, avrebbero dovuto costituire sufficienti ragioni perché il ministero dell'ambiente partecipasse all'udienza". Per la commissione – che ha adottato la relazione all'unanimità nei giorni scorsi – la partecipazione all'udienza del ministero "avrebbe potuto costituire un momento di

arricchimento conoscitivo attraverso l'acquisizione in quella sede di importanti informazioni in merito alle emissioni promananti dallo stabilimento Ilva" e "avrebbe anche, di certo, rappresentato un segnale di presenza dello Stato e dei suoi organi centrali rispetto a una problematica ambientale di dimensioni uniche in Italia"»;

considerato che:

un'agenzia di stampa riporta le dichiarazioni del Ministro Clini relativamente alla vecchia Aia sull'Ilva: «"Della procedura" di autorizzazione integrata ambientale "dell'Ilva di Taranto", rilasciata quando "ero direttore generale" del ministero dell'Ambiente, non è che non ho mai saputo nulla, ma non mi hanno mai messo nella condizione di avere qualsiasi informazione, perché dovevo occuparmi d'altro». Lo ha spiegato, oggi a Bari, il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, conversando con i giornalisti. «Quando sono diventato ministro – ha ricordato – mi sono trovato di fronte questa patata bollente e ho ripreso in mano questa problematica. Ma è come se fosse stato nominato ministro uno che, fino a una settimana prima, lavorava in Cina piuttosto che negli Usa o a Bruxelles». Clini, ricordando che tra il '90 e il '97, nella sua «carriera da direttore generale», si occupava delle autorizzazioni alle imprese industriali, «molto prima che entrasse l'Aia», ha spiegato che «a un certo punto, siccome ero troppo rapido nel rilasciare le autorizzazioni industriali, e queste autorizzazioni non lasciavano margini alla trattativa tra la politica e le imprese, mi dissero di occuparmi d'altro». «E io – ha aggiunto – mi sono occupato di questioni internazionali per tanti anni». «Non mi hanno mai più fatto mettere il becco – ha sottolineato – nelle procedure di autorizzazione industriale». «Tanto per chiarire – ha concluso – nel '92, come direttore generale preparai un rapporto sui 18 siti a rischio di incidente rilevanti in Italia, ma il rapporto fu censurato dal ministro di allora, perché riteneva che non dovessi dare queste informazioni al pubblico"» (Ansa del 23 ottobre 2012),

si chiede di sapere

se al Governo risultino i motivi per cui il gruppo aziendale non mette i cittadini e le istituzioni a conoscenza delle scelte di Riva sugli investimenti per Taranto anche alla luce dello studio Sentieri che conferma in tutta la sua gravità il nesso tra fattori inquinanti da attività industriali, malattie tumorali e decessi nella città di Taranto per cui, se il prezzo da pagare alla giustizia sarà deciso nelle aule giudiziarie, quello sociale e umano l'Ilva lo deve all'intera società tarantina e non solo ad essa;

quali siano i motivi, alla luce dei fatti esposti in premessa, della mancata partecipazione all'udienza del Ministero competente vista la situazione di allarme ambientale e sanitario della zona;

quali siano le ragioni per cui nel corso degli anni non sia stata messa in atto una strategia di controlli, di prescrizioni, di verifiche che potesse garantire il perseguimento degli obiettivi produttivi dell'impresa senza alcun pregiudizio per la salute umana e, di conseguenza, quali iniziative normative intenda assumere affinché questo non accada più anche

individuando le responsabilità, al di là dell'azienda, di coloro che avrebbero potuto evitare un evento che non è stato evitato;

quali iniziative intenda adottare al fine di risolvere il problema ambientale e quello sanitario, facendo in modo che tali soluzioni si integrino con quella del problema occupazionale, considerato che nella provincia di Taranto, tra diretto e indotto, all'Ilva lavorano tra le 15.000 e le 20.000 persone;

se non intenda procedere ad equiparare i limiti italiani relativi all'inquinamento da diossina ai valori in vigore negli altri Paesi dell'Unione europea;

come intenda attivarsi affinché non si abbassi la guardia nel richiedere con forza i controlli ambientali, soprattutto delle sostanze che non sono misurate dalle centraline di monitoraggio, ma non per questo sono meno pericolose, poiché, allo stesso modo di quelle misurate, si disperdono nell'ambiente ed entrano nella catena alimentare, rafforzando ogni forma di tutela della salute dei cittadini, affinché il principio di utilità economica non finisca per prevalere sul diritto alla salute, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

(2-00539)

PINOTTI, ZANDA, CHITI, PASSONI, BUBBICO, TONINI, PRO-CACCI, CHIURAZZI, RANUCCI, ASTORE, TOMASELLI, ARMATO, DONAGGIO, GARAVAGLIA Mariapia, ANDRIA, MUSI, ADAMO, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MONACO, SERAFINI Anna Maria, MORRI, BIONDELLI, DEL VECCHIO, DE LUCA Vincenzo, NEGRI, GRANAIOLA, SANGALLI, MARITATI, PEGORER, AMATI, LEGNINI, FIORONI, BASTICO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il Governo è il regista della politica industriale del Paese e azionista principale di Finmeccanica, infatti il Ministero dell'economia e delle finanze detiene il 30,2 per cento delle azioni;

il Gruppo Finmeccanica sta affrontando un passaggio cruciale della sua ristrutturazione e ha previsto la cessione di Ansaldo Energia e Ansaldo Trasporti, sostanzialmente decidendo di cedere l'*asset* civile del Gruppo (vicenda su cui numerosi senatori del Partito Democratico, con atti di sindacato ispettivo, hanno manifestato decisa contrarietà e hanno più volte chiesto al Governo di esprimersi al riguardo);

lo Stato, attraverso il Governo, è socio di controllo della Cassa Depositi e Prestiti che sta costruendo una proposta d'acquisto alternativa a quella di Siemens per Ansaldo Energia;

in Europa l'industria della difesa sta avviando processi di riorganizzazione e concentrazione; il fatto che la fusione fra il colosso franco-tedesco Eads e quello britannico Bae System sia stata per ora fermata dalla Germania, non blocca tale processo;

si tratta di questioni cruciali, di scelte che devono essere fatte nell'interesse del Paese sulla base di linee guida di politica industriale e che necessitano di autorevolezza e serenità da parte dei vertici del Gruppo,

condizioni che, a parere degli interpellanti, la situazione in atto non favorisce,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga ormai improcrastinabile una presa di posizione sulle questioni richiamate.

(2-00540 *p. a.*)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

nel decreto-legge n. 179 del 2012, all'art.14, dedicato ai livelli di campo elettromagnetico generati da emittenti radiofoniche e radiotelevisive, da stazioni radio base per la telefonia mobile e da ponti radio, il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità di 6 volt/metro stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003 per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da quelle sorgenti in tutti i luoghi con permanenza umana non inferiore a 4 ore giornaliere, incluse le pertinenze (ma queste solo nel caso di loro utilizzazione come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere), e nei luoghi all'aperto intensamente frequentati, non dovranno più essere rispettati in qualunque intervallo di 6 minuti, ma come media nelle 24 ore;

per cui in quei luoghi e in loro prossimità si potrà anche avere: *a)* da 3 a 10 volte (cioè da 20 V/m a 60 V/m), come nel caso di Radio Vaticana e di tutte le emittenti in onde lunghe, medie e corte; *b)* oltre 3 volte (20 V/m), come nel caso delle stazioni radio base della telefonia mobile, delle emittenti radiotelevisive e della radiofonia a modulazione di frequenza, *c)* oltre 6 volte (40 V/m), come nel caso dei ponti radio, il livello medio massimo ammissibile (6 V/m) nelle 24 ore e per un tempo ben superiore ai 6 minuti attuali;

inoltre, la necessità di acquisire i valori di campo elettromagnetico nelle 24 ore determinerà grandi difficoltà operative nelle azioni di controllo e di verifica a cura degli enti istituzionali e dei cittadini, oltre ad incrementare enormemente il costo di quei controlli;

a giudizio dell'interrogante la strategia del Governo è stata quella del «bastone e la carota». Infatti, il Governo aveva proposto anche la norma che impediva ai proprietari degli immobili di opporsi ai gestori per l'installazione di nuove antenne per la telefonia mobile sui tetti delle abitazioni. Ritirando quella norma, che aveva un evidente aspetto di incostituzionalità perché lesiva del diritto alla proprietà privata, il Governo ha avuto facile gioco con la norma che farà aumentare notevolmente il livello del campo elettromagnetico dentro e intorno alle case, alle scuole e ai luoghi di lavoro;

la scelta del Governo dimostrerebbe un totale disinteresse per: 1) le evidenze scientifiche emerse dalla ricerca epidemiologica condotta per il Tribunale di Roma, pubblicata a giugno del 2010 e riguardante il territorio di Roma Nord e dei Comuni vicini intorno alla Radio Vaticana, che ha dimostrato una maggiore incidenza di leucemie e linfomi nei bambini (fino a 4,7 e a 6,9 volte entro 12 chilometri rispetto al valore atteso oltre 12 chilometri, rispettivamente per i bambini da 0 a 14 anni e da 1 a 14 anni) e una maggiore mortalità per leucemia per tutte le età (fino a 4,9 e a 6,6 volte, rispettivamente entro 12 chilometri e fra 6 e 12 chilometri, per più di 10 anni di residenza, o da sempre per i bambini, rispetto a chi vive lì da non oltre 1 anno); 2) le evidenze scientifiche emerse dalla ricerca epidemiologica mondiale riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità che, attraverso la propria Agenzia per la ricerca sul cancro (IARC), il 31 maggio 2011 ha annunciato, con il comunicato stampa n. 208, di aver inserito i campi elettromagnetici a radiofrequenza (in particolare quelli emessi dai cellulari, ma l'agente fisico è lo stesso di tutte le sorgenti di campi elettromagnetici oggetto del decreto ministeriale) fra i possibili agenti cancerogeni per l'uomo a causa dell'aumento del rischio di tumori cerebrali come il glioma (40 per cento di rischio per un uso di 30 minuti al giorno per almeno 10 anni);

pertanto a giudizio dell'interrogante il Governo, invece di adottare misure di tutela nei confronti della popolazione in applicazione del principio di precauzione, va nel senso opposto, consentendo a breve un forte incremento dei livelli di esposizione residenziale della popolazione ai campi elettromagnetici;

considerato che:

la sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 12 ottobre 2012, n. 17438, ha confermato «la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 22.12.2009 che condannò l'INAIL a corrispondere ad un manager la rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità all'80% legata all'uso di cordless e cellulari per motivi professionali. La sentenza rappresenta un decisivo passo verso il riconoscimento completo dei reali rischi per la salute da esposizione alle onde elettromagnetiche» (atto 4-08469);

detto metodo di misurazione spalmato in 24 ore permetterà la tolleranza di picchi diurni, quando è maggiore il numero degli utenti attivi, fino a 18-20 volt per metro, cioè fino a tre volte superiori di quelli attuali. Questi limiti porteranno verosimilmente ad una crescita esponenziale delle patologie correlate alle esposizioni elettromagnetiche e ad un conseguente aumento della spesa sanitaria e sociale;

la stessa IARC nel maggio 2011 ha classificato i campi elettromagnetici di radiofrequenza come possibili cancerogeni di classe 2B sulla base degli studi sul cancro indotto dai telefoni cellulari;

la legge sull'*elettrosmog* n. 36 del 2001 prevede di attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo);

la risoluzione del Consiglio d'Europa del 27 maggio 2011 invita i Paesi Membri a fissare «limiti cautelativi di esposizione alle microonde per lungo termine ed in tutti gli ambienti indoor, in accordo con il principio di precauzione, che non superino gli 0,6 Volt/metro e nel medio termine ridurre questo valore a 0,2 V/m»;

la risoluzione dal Parlamento europeo del 4 settembre 2008, dal titolo «Valutazione intermedia del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010», denuncia l'aumento dei casi di elettrosensibilità e raccomanda di «ridurre l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche»;

numerose risoluzioni di scienziati indipendenti come l'International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS) e il Gruppo Bioinitiative, citati rispettivamente dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo come riferimenti scientifici indipendenti, promuovono l'abbassamento dei limiti di sicurezza a 0,6/Vm in quanto gli attuali *standard* non si basano sulle evidenze biologiche;

considerato inoltre che:

Vodafone è inglese e da quando è subentrata a Omnitel praticamente non ha più fatto investimenti; Wind ancora peggio, con i padroni russi che stanno vendendo alla cinese Huanguei anche gli apparati telefonici della rete, licenziando 1.500 ingegneri e tecnici e mettendo il Paese a rischio strategico per le telecomunicazioni; 3 è di proprietà del sospetto mafioso cinese Chenpoa;

inoltre Wind e 3 non hanno mai rispettato il contratto di licenza (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997) e, di conseguenza, non hanno mai realizzato la copertura del 98 per cento della popolazione e del 92 per cento del territorio e devono andare avanti a «*roaming*» che, per contratto di licenza, sarebbe dovuto durare non più di un paio di anni. Qui è intervenuta la Autorità garante per le comunicazioni;

a quanto risulta all'interrogante, sembrerebbe che il Governo si sentisse moralmente impegnato ad abrogare il valore di attenzione di 6 V/m perché lo Stato aveva ricevuto più di 3 miliardi dalla gara di assegnazione delle frequenze Long term evolution (LTE). Ma, a giudizio dell'interrogante, quella gara è stata un cattivo affare e una remissione certa per il Paese;

questo è stato reso possibile innanzitutto perché la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità per il 2011) aveva quantificato l'incasso atteso dalla gara in 2,5 miliardi di euro; inoltre i *Provider* hanno fatto cartello in Europa a danno dei consumatori, per risparmiare rispetto alla gara precedente;

il Governo Prodi per la gara delle frequenze del GSM aveva incassato 13,4 miliardi di euro, quasi il quadruplo,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di rivedere la normativa in questione riguardante le misurazioni dei campi elettromagnetici che di fatto annulla il principio di precauzione raccomandato dal-

l'Unione europea e dalla legge quadro n. 36 del 2001, allentando in pratica le tutele ambientali in vigore;

quali iniziative intenda adottare per favorire lo sviluppo dell'intero Paese e non unicamente quello delle aziende telefoniche straniere (solo Telecom è in parte italiana) che esigono tariffe esose perché gli italiani possano parlare, aziende che non hanno rispettato i contratti di licenza, che hanno truffato il Paese pagando le frequenze del LTE un quarto di quelle GSM per cui per esse si fa saltare la tutela ambientale del popolo italiano costituita dal valore di attenzione di 6 V/m da rispettare per ogni intervallo di 6 minuti;

se al Governo risulti esservi stato un intervento dell'Antitrust europea o italiana e della Corte dei conti relativamente alla gestione della gara di assegnazione delle frequenze LTE che ha permesso ai *Provider* di guadagnare a danno dei consumatori, risparmiando rispetto alla gara precedente;

se il Governo sia a conoscenza di un intervento dell'Autorità garante per le comunicazioni sul mancato rispetto del contratto di licenza di Wind e 3 e, in caso affermativo, cosa abbia comportato;

se non intenda promuovere le opportune iniziative per la creazione e l'implementazione di reti via cavo in fibra ottica che rappresentano ad oggi l'unica tecnologia per la trasmissione di voci e dati efficiente e allo stesso tempo priva di controindicazioni per la salute dell'uomo e degli altri esseri viventi che ne condividono l'ambiente affinché il principio di utilità economica non finisca per prevalere sul diritto alla salute, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

(4-08524)

RUTELLI, DIGILIO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel perseguimento dei propri fini istituzionali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale di vigili del fuoco cosiddetti discontinui, ovvero di personale precario chiamato in servizio ciclicamente durante l'anno;

tale condizione riguarderebbe, secondo stime, oltre 15.000 lavoratori che sono perfettamente formati ed addestrati e che operano, del tutto integrati, in stretto contatto con il personale stabilmente in quota al Corpo;

l'intervento del personale discontinuo sopperisce, di fatto, alla cronica carenza di organico presente nei comandi del Corpo dell'intera penisola, assicurando in tal modo tempestività ed adeguatezza agli interventi in favore della popolazione e delle aziende;

sotto il profilo della concreta operatività, la posizione dei vigili del fuoco discontinui è in tutto assimilabile a quella dei colleghi stabilmente assunti dal Corpo le cui mansioni, infatti, si integrano con quelle svolte dai primi;

è, pertanto, di tutta evidenza come il supporto dei vigili del fuoco discontinui sia fondamentale nella costituzione delle squadre d'intervento, soprattutto nella stagione estiva che si caratterizza, purtroppo, per l'elevato numero di incendi;

il supporto dei vigili del fuoco discontinui è tanto più importante ove si consideri che è necessario per assicurare il regolare esercizio delle funzioni dei comandi territoriali alle prese con la riduzione del personale operativo dovuta a passaggi di qualifica ed al naturale *turnover* per pensionamenti;

la precarietà di tale personale genera incertezza in migliaia di cittadini che hanno attestato fedeltà e professionalità al Corpo e viola i diritti di quanti, pur svolgendo di fatto le medesime mansioni, non godono delle medesime prerogative dei loro colleghi lavoratori subordinati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda valutare lo studio di un percorso di regolarizzazione contrattuale del personale discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(4-08525)

VICARI, BURGARETTA APARO, FIRRARELLO. – *Ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la Direzione generale risorse materiali beni e servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia si occupa di edilizia giudiziaria ed in particolare: della predisposizione ed attuazione dei programmi per acquisto, costruzione, ristrutturazione, adeguamento alle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e di prevenzione incendi, per gli immobili demaniali da adibire ad uffici per l'amministrazione giudiziaria centrale e periferica laddove le attività di progettazione, affidamento e direzione lavori, come regolate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono delegate ai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio; del coordinamento e della verifica dell'*iter* tecnico-amministrativo per l'edilizia giudiziaria comunale e del rilascio del parere favorevole per la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti (art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119); della gestione degli interventi di manutenzione ordinaria, in adesione alla convenzione Consip, degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica in Roma (art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392), nonché della verifica e del controllo delle spese sostenute dai Comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari ai fini della determinazione ed erogazione del contributo statale *ex lege* 24 aprile 1941, n. 392;

il tribunale di Gela sorge su un terreno di proprietà privata che, 10 anni fa, è stato preso dal Comune senza che esso fosse stato legittimamente espropriato;

la famiglia Calafiore, legittima proprietaria dell'area, ha visto riconosciuti i propri diritti da ben 7 sentenze che hanno condannato il Comune alla restituzione del bene e al pagamento dei danni;

nonostante i procedimenti giurisdizionali in corso il Comune di Gela, oltre agli ubicati uffici giudiziari, affitta a terzi altri locali dell'edificio;

ad oggi, da un punto di vista catastale la proprietà risulta, ovviamente, ancora intestata alla famiglia Calafiore che sul bene paga ancora tutte le tasse che le competono;

il tribunale di Gela è abusivo e ciò è chiaramente spiegato in una lettera che il signor Elio Calafiore ha consegnato *brevi manu* al Presidente, in cui si dice che ben sette sentenze di TAR e Consiglio giustizia amministrativa lo affermano e ne chiede pertanto l'ottemperanza con la conseguente restituzione del bene, sfratto e pagamento dei danni,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle gravi irregolarità commesse in relazione alla realizzazione del tribunale di Gela;

se inoltre non ritengano opportuno, in base alle proprie rispettive competenze ed anche alla luce delle sentenze già passate in giudicato, avviare una specifica attività ispettiva al fine di controllare le attività di tutti gli organi preposti alla progettazione e costruzione dell'opera.

(4-08526)

PISTORIO. – *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

i dati forniti dal Piano sanitario nazionale 2011-2013 segnalano una forte concentrazione di personale medico compreso nella fascia di età che va dai 60 anni in su;

in virtù di tale dato è possibile prevedere che, entro il 2015, andranno in pensione circa 17.000 medici;

dal 2013 è ipotizzabile un saldo negativo tra pensionamenti e nuove assunzioni, soprattutto nelle Regioni impegnate con i piani di rientro a causa del blocco delle assunzioni;

anche per l'anno accademico 2012/2013 la programmazione nazionale dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia non si è svolta secondo i criteri, le analisi e le stime ponderate dell'effettivo bisogno;

considerato che:

la rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie effettuata dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, con riguardo all'anno accademico 2012/2013, fissa in 12.494 unità il fabbisogno di medici chirurgo;

rispetto a tale dato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto ministeriale del 28 giugno 2012, ha determinato in 10.173 unità i posti a livello nazionale per la immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2012/2013;

il numero dei posti stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispetto a quanto avvenuto nel precedente anno accademico 2011/2012, in cui sono stati assegnati 9.501 posti a fronte di un fabbisogno formativo di 10.566 unità con una differenza di circa 1.000 posti, risulta ancora più insufficiente. Nell'anno accademico 2012/2013, a fronte dell'effettivo, reale ed accertato fabbisogno formativo di 12.494 unità, sono stati assegnati solo 10.173 posti, con una differenza in difetto

di ben 2.321 unità, con un grave aumento della forbice tra la dimensione del reale fabbisogno ed il numero dei posti assegnati;

tenuto conto che:

con decreto del 23 novembre 2011 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha autorizzato l'ampliamento dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia – anno accademico 2011/2012 nella misura del 10 per cento, riconoscendo che la programmazione dei posti definita con il decreto ministeriale del 5 luglio 2011 risulta inferiore rispetto alle esigenze del fabbisogno professionale di medici chirurgo, di cui alla rilevazione per l'anno accademico 2011/2012 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 maggio 2011;

al fine di adeguare, per l'anno accademico 2012/2013, il numero dei posti assegnati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a quello rilevato dal Ministero della salute, occorre un ampliamento dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia non inferiore al 20 per cento,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di consentire a tutti gli Atenei di ampliare l'offerta formativa e renderla rispondente alla reale esigenza del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

(4-08527)

DIVINA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

si apprende da notizie a mezzo stampa della denuncia inoltrata dall'Ordine dei consulenti del lavoro di Modena, che, entro il 16 dicembre 2012, tutte le aziende che hanno subito danni causati dal terremoto in Emilia-Romagna, dovranno pagare, in un'unica soluzione, tutti gli oneri fiscali e previdenziali sospesi durante la moratoria decretata dal Governo (dal 20 maggio al 30 novembre 2012), con il risultato che le aziende interessate dovranno di fatto diventare degli esattori per conto dello Stato e banca per il proprio dipendente, in quanto dovranno anticipare le somme dovute e successivamente rivalersi sui propri dipendenti, applicando una trattenuta equivalente ad un quinto dello stipendio;

tenuto conto che, in molti casi, nei territori colpiti dal sisma, per raggiungere la normalità, dovranno trascorrere ancora numerosi mesi ed occorrerà molto impegno e sacrificio; oggi lo Stato chiede alla popolazione interessata di adempiere in unica soluzione e subito ai pagamenti;

un trattamento piuttosto inflessibile ed una evidente disparità rispetto al trattamento fiscale che venne concesso ai terremotati dell'Abruzzo (rimborso a tre anni dall'evento, con un generoso sconto del 60 per cento sul totale dovuto e rateazione a 120 rate – 10 anni – del rimanente),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere il trattamento riservato ai contribuenti dell'Emilia Romagna e zone limitrofe colpite dall'evento sismico ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di esame in Parlamento, che prevede il pagamento in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2012, di quanto ritenuto sospeso nel periodo di moratoria fiscale e contributiva, dal 20 maggio al 30 novembre 2012, venendo a creare una situazione di estrema difficoltà in capo ad imprese e professionisti, che si vedranno costretti a versare allo Stato ingenti somme di denaro, salvo poi rivalersi sui propri dipendenti con trattenute sugli stipendi;

se il Governo non ritenga opportuno presentare o sostenere emendamenti ai contenuti del decreto-legge n. 174 del 2012, prevedendo un'ulteriore proroga per i pagamenti e una congrua rateizzazione senza interessi a favore dei contribuenti interessati, così da non ostacolare ulteriormente le aziende, concedendo il tempo utile per il definitivo risanamento e favorendo una rapida ripresa produttiva-economica per il Paese;

se non ritenga discriminatorio il fatto di trattare e disciplinare diversamente emergenze che hanno colpito popolazioni appartenenti a diverse aree geografiche comunque danneggiate da analoghe calamità naturali.

(4-08528)

Interpellanze, ritiro

È stata ritirata l'interpellanza 2-00538, del senatore Massimo Garavaglia.

